

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 146° — Numero 21

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 maggio 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 50. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 maggio 2005 (dal Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Veneto - Procedimento di autorizzazione all'installazione, modifica ed adeguamento degli impianti per la telefonia mobile - Previsione, per il rilascio della predetta autorizzazione, oltre al provvedimento previsto dall'art. 87 del «Codice delle comunicazioni elettroniche», anche del rilascio del permesso di costruire - Ricorso dello Stato - Denunciata previsione di un aggravio di procedura non richiesto dalla normativa statale - Contrasto con i principi fondamentali in materia di «ordinamento della comunicazione».

- Legge Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8, art. 14.
- Costituzione art. 117, comma terzo; Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 41; Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 4.

Trasporto pubblico - Norme della Regione Veneto in materia di trasporto pubblico locale - Servizi di trasporto pubblico locale «aggiuntivi» - Proroga fino 31 dicembre 2006 (data già prevista per gli affidatari dei servizi minimi e dei relativi contratti di servizio) - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici - Inosservanza del termine di proroga al 31 dicembre 2005 previsto dalla legislazione statale - Alterazione del regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi nel settore dei trasporti in violazione di obblighi comunitari - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Richiamo alla sentenza n. 272/2004 della Corte costituzionale.

- Legge Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8, art. 25, comma 1, modificativo dell'art. 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30.
- Costituzione artt. 117, commi primo e secondo, lett. e)

Pag. 7

- N. 266. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 maggio 2005) del Tribunale di Roma del 28 giugno 2004.

Credito (istituti di) - Credito fondiario - Mutuo garantito da ipoteca su edificio o complesso condominiale - Diritto del debitore e del terzo acquirente del bene ipotecato alla suddivisione del finanziamento in quote ed al frazionamento dell'ipoteca - Esclusione per i rapporti conseguenti a contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del testo unico bancario e creditizio del 1993 - Denunciata irretroattività di norma necessaria al riequilibrio sostanziale della posizione del contraente debole rispetto a quella dell'istituto bancario - Contrasto con il principio che favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione - Violazione del dovere del legislatore di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, e di impedire che l'iniziativa economica e l'autonomia contrattuale si svolgano in contrasto con l'utilità sociale.

- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 161, comma 6 [in relazione all'art. 39].
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, 41, comma secondo, e 47, commi primo e secondo.....

» 8

N. 267. Ordinanza del Tribunale di Genova del 20 gennaio 2005.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Espulsione disposta per ingresso illegale - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Nuova disciplina - Arresto da uno a quattro anni - Lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe di cui agli artt. 650 cod. pen. e 2 della legge n. 1423/1956 - Parità di trattamento rispetto alle ipotesi più gravi di cui all'art. 13, comma 13-bis, del d.lgs. n. 286/1998 - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 271 [recte: decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271].
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

Pag. 12

N. 268. Ordinanza del Tribunale di Genova del 20 gennaio 2005.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Espulsione disposta per ingresso illegale - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Nuova disciplina - Arresto da uno a quattro anni - Lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe di cui agli artt. 650 cod. pen. e 2 della legge n. 1423/1956 - Parità di trattamento rispetto alle ipotesi più gravi di cui all'art. 13, comma 13-bis, del d.lgs. n. 286/1998 - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 271 [recte: decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271].
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

» 16

N. 269. Ordinanza del Tribunale di Brescia (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 maggio 2005) del 18 ottobre 2004.

Società - Controversie in materia di diritto societario - Procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale - Disciplina - Previsione di un nuovo rito, caratterizzato da una fase di formazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* totalmente rimessa alle parti e sottratta all'intervento del giudice - Contrasto con i principi di «concentrazione del procedimento» e di «riduzione dei termini processuali», posti dalla legge delega per la riforma del diritto societario con implicito riferimento al vigente modello codicistico del processo di cognizione davanti al tribunale - Eccesso di delega - Irragionevole introduzione di un rito ispirato ad un modello processuale del tutto nuovo, senza contestuale istituzione di sezioni specializzate - Incidenza sul buon andamento degli uffici giudiziari - Contrasto con la garanzia del «giusto processo» e della ragionevole durata del giudizio.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, titolo II, Capo I, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, artt. 3, 76, 98 e 111, commi primo e secondo; legge 3 ottobre 2001, n. 356, art. 12.....

» 20

- N. 270. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno del 18 marzo 2005.
Imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) - Norme della Regione Marche in materia di addizionale regionale - Fissazione «a decorrere dal 2002» di aliquote superiori alla misura massima (1,4%) consentita dalla legislazione statale - Conseguente estensione degli effetti della maggiorazione anche agli anni successivi al 2002 - Modulazione dell'aliquota stessa in misura crescente per scaglioni di reddito - Contrasto con la norma statale che facoltizza le Regioni a superare la misura dell'1,4% «limitatamente all'anno 2002» - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tributi erariali - Contrasto con il principio d'uguaglianza, sia rispetto ai cittadini di altre Regioni, sia per la surrettizia introduzione di una sorta di doppia progressività - Violazione della libertà di circolazione e di soggiorno, e della libertà d'iniziativa economica - Lesione del principio di capacità contributiva - Violazione del principio della libera circolazione di persone e cose tra le Regioni.
 - Legge Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35, art. 1, comma 7 e annessa Tabella A.
 - Costituzione artt. 3, 16, 41, 53, 117, 119 e 120; Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50, comma 3, come sostituito dall'art. 1 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 Pag. 24
- N. 271. Ordinanza del Giudice di pace di Pattada del 13 gennaio 2005.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Applicabilità dei riti alternativi, in particolare del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta - Preclusione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.
 - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 2.
 - Costituzione 3, 24, comma secondo » 29
- N. 272. Ordinanza del Giudice di pace di Taranto (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 maggio 2005) del 19 ottobre 2004.
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Emanazione delle ordinanze di ingiunzione - Attribuzione del relativo potere al Prefetto, anziché al Presidente della Giunta regionale - Contrasto con principi e criteri direttivi posti dalla legge n. 85/2001 - Eccesso di delega.
 - Legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 1 [*rectius*: Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, art. 4, comma 1-*quinquies*], che aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 204 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
 - Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. d), della legge 22 marzo 2001, n. 85 » 31
- N. 273. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale di Roma, del 4 febbraio 2005.
Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Previsione della possibilità, secondo il «diritto vivente», per il giudice di ordinare al procuratore generale (ora anche regionale) anche di integrare l'atto di citazione con riferimenti ad alcuni profili della domanda riguardanti anche l'elemento oggettivo del danno ed il nesso di causalità - Lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.
 - Regio Decreto 13 agosto 1933, n. 1038, art. 14.
 - Costituzione, artt. 24 e 111 » 33
- N. 274. Ordinanza del Giudice di pace di Roma dell'8 febbraio 2005.
Straniero - Divieto di espulsione - Soggetto che provvede al mantenimento dei propri figli, fratelli e genitori - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dalla C.E.D.U.
 - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19.
 - Costituzione, art. 2; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8 » 36

- N. 275. Ordinanza del T.a.r. per la Sicilia, sez. staccata di Catania, del 29 dicembre 2004.
Elezioni - Regione Siciliana - Elezione dei consigli delle Province regionali - Ripartizione dei seggi - Criteri - Attribuzione dei seggi residui «a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa» ed «attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo secondo l'ordine crescente di popolazione fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale» - Irrazionalità ed effetti distortivi del criterio adottato - Incidenza sul principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive.
 - Legge della Regione Sicilia 9 maggio 1969, n. 14, art. 18, comma secondo, n. 3, quarto e quinto periodo, come sostituiti dall'art. 14 della legge 1º settembre 1993, n. 26.
 - Costituzione, artt. 3 e 51, primo comma..... Pag. 37
- N. 276. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Avellino (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 2005) del 28 agosto 2004.
Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.
 - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
 - Costituzione, artt. 3 e 24..... » 41
- N. 277. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Avellino (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 2005) del 28 agosto 2004.
Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.
 - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
 - Costituzione, artt. 3 e 24..... » 42
- N. 278. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Avellino (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 2005) del 28 agosto 2004.
Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.
 - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
 - Costituzione, artt. 3 e 24..... » 44
- N. 279. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Avellino (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 2005) del 28 agosto 2004.
Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.
 - Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
 - Costituzione, artt. 3 e 24..... » 45

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 50

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 maggio 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Veneto - Procedimento di autorizzazione all'installazione, modifica ed adeguamento degli impianti per la telefonia mobile - Previsione, per il rilascio della predetta autorizzazione, oltre al provvedimento previsto dall'art. 87 del «Codice delle comunicazioni elettroniche», anche del rilascio del permesso di costruire - Ricorso dello Stato - Denunciata previsione di un aggravio di procedura non richiesto dalla normativa statale - Contrasto con i principi fondamentali in materia di «ordinamento della comunicazione».

- Legge Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8, art. 14.
- Costituzione art. 117, comma terzo; Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 41; Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, art. 4.

Trasporto pubblico - Norme della Regione Veneto in materia di trasporto pubblico locale - Servizi di trasporto pubblico locale «aggiuntivi» - Proroga fino 31 dicembre 2006 (data già prevista per gli affidatari dei servizi minimi e dei relativi contratti di servizio) - Ricorso dello Stato - Denunciato contrasto con la normativa comunitaria in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici - Inosservanza del termine di proroga al 31 dicembre 2005 previsto dalla legislazione statale - Alterazione del regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi nel settore dei trasporti in violazione di obblighi comunitari - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Richiamo alla sentenza n. 272/2004 della Corte costituzionale.

- Legge Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8, art. 25, comma 1, modificativo dell'art. 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30.
- Costituzione artt. 117, commi primo e secondo, lett. e)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato;

Nei confronti della Regione Veneto in persona del presidente della giunta regionale p.t., per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della l.r. n. 8 del 25.9.2005 pubblicata sul BUR n. 23 del 1° marzo 2005 recante: «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa — collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia».

La legge, che reca disposizioni di modifica a precedenti normative in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia, presenta i seguenti aspetti di illegittimità costituzionale:

1) La norma contenuta nell'articolo 14 disciplina il procedimento di autorizzazione all'installazione, modifica ed adeguamento degli impianti di telefonia mobile prevedendo che, per l'autorizzazione di detti impianti, il richiedente debba aggiungere al provvedimento previsto dall'art. 87 del «Codice delle comunicazioni elettroniche» (d.lgs. n. 259/2003) anche l'ulteriore rilascio del permesso di costruire ai sensi degli artt. 10 e 3 del d.P.R. n. 380/2001 (T.U. sull'edilizia). Tale disposizione, quindi, determinato un aggravio delle procedure per l'installazione dei citati impianti fissi di telefonia mobile, si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di «ordinamento della comunicazione» in violazione dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione. Infatti, debbano considerarsi principi fondamentali della materia della comunicazione le norme contenute nell'articolo 41 della legge delega n. 166/2002 e nell'art. 4 dello stesso Codice della comunicazione, che promuovono la semplificazione e la tempestività dei procedimenti autorizzatori, considerato anche che la disciplina della comunicazione ha assorbito a tutti gli effetti la (precedente) disciplina edilizia interferente sulla materia (art. 3, comma 1, lett. E1 del T.U. sull'edilizia). I principi di semplificazione e celerità dei provvedimenti autorizzatori di cui all'art. 87 del Codice delle comunicazioni quindi debbano essere assurti a principi fondamentali della materia, come tali vincolanti la potestà legislativa regionale in materia di comunicazioni.

2) L'art. 25, modificando la l.r. n. 30/2004, dispone la proroga dei servizi di trasporto pubblico locale «aggiuntivi» (quelli che i singoli enti locali possono istituire con i medesimi concessionari di trasporti pubblici c.d. «minimi») fino alla data di scadenza dei contratti di servizio di questi ultimi: tale scadenza — in virtù del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 3 della l.r. n. 30/2004 qui modificata — risulta così possibile fino

al 31 dicembre 2006, sebbene il limite attualmente disposto dalla normativa statale di recepimento di principi comunitari sia quello del 31 dicembre 2005. La data del 31 dicembre 2005 è prevista quale termine ultimo di proroga, sia per i servizi ferroviari (art. 11, comma 3, legge n. 166/2002) che per i servizi automobilistici (art. 23, comma 3-bis del decreto legge n. 355/2003, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47). Va evidenziato che il termine massimo del 31 dicembre 2006, previsto per le concessioni rilasciata con procedure diversa dall'evidenza pubblica, dall'art. 113, comma 15-bis del d.lgs. n. 267/2000, è consentito solo nel caso in cui le disposizioni previste per gli specifici settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione. Nel caso in esame, essendo tale periodo di transizione, come sopra esposto, previsto dalla normativa di settore ed essendo stata affermata la competenza esclusiva dello Stato nel dettare le norme contenute nell'art. 113 del TUEL (decisione della Corte costituzionale n. 272 del 27 luglio 2004), la previsione di una proroga al 31 dicembre 2006, presenta problemi di legittimità costituzionale. Infatti, tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione, in quanto è suscettibile di alterare il regime di libero mercato della prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE, e viola al competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui al medesimo articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. Il Governo ha impugnato, per lo stesso motivo, la stessa legge n. 30/2004 della Regione Veneto.

P. Q. M.

Si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Sarà depositata per estratto: 1) delibera del Consiglio dei ministri del 25 aprile 2005; 2) rapporto sulla legge.

L'AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe FIENGO

05C0554

N. 266

Ordinanza del 28 giugno 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 maggio 2005) emessa dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Rai Nello contro Domus 75 II Soc. Cooperativa Edilizia a r.l. ed altri

Credito (istituti di) - Credito fondiario - Mutuo garantito da ipoteca su edificio o complesso condominiale - Diritto del debitore e del terzo acquirente del bene ipotecato alla suddivisione del finanziamento in quote ed al frazionamento dell'ipoteca - Esclusione per i rapporti conseguenti a contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del testo unico bancario e creditizio del 1993 - Denunciata irretroattività di norma necessaria al riequilibrio sostanziale della posizione del contraente debole rispetto a quella dell'istituto bancario - Contrasto con il principio che favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione - Violazione del dovere del legislatore di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito, e di impedire che l'iniziativa economica e l'autonomia contrattuale si svolgano in contrasto con l'utilità sociale.

- D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 161, comma 6 [in relazione all'art. 39].
- Costituzione, artt. 3, comma secondo, 41, comma secondo, e 47, commi primo e secondo.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti;

Premesso che Nello Rai con la citazione notificata validamente a Banca Intesa S.p.A. (già Cariplo S.p.A.), alla Domus 75 soc. coop. edilizia a r.l., agli amministratori ed al «sindaco effettivo» della stessa, oltre che ai restanti assegnatari degli alloggi, ha convenuto costoro in giudizio esercitando nei confronti degli amministratori e del sindaco della società l'azione di responsabilità di cui all'art. 2395 c.c. ed ha chiesto che venisse suddiviso il mutuo fondiario ordinario concesso il 30 gennaio 1992 dalla Cariplo in favore della coop. Domus 75 e che fosse conseguentemente frazionata l'ipoteca oltre al risarcimento del danno specificamente richiesto in citazione;

A sostegno della domanda, ha lamentato, tra l'altro che all'assegnazione dell'immobile in suo favore, quale socio della coop. Domus 75, per cui aveva pagato dal 1993 al 2000 le rate semestrali del mutuo, non aveva fatto seguito il frazionamento del mutuo, né dell'ipoteca; ed inoltre che la banca mutuante dal luglio 2000 non aveva fatto conoscere gli importi delle successive semestralità del mutuo; inoltre, non aveva consentito all'attore di continuare a pagare il mutuo oltre ad avergli richiesto il pagamento dell'intero mutuo residuo, pari ad oltre L. un miliardo, quale assegnatario di uno degli immobili su cui era iscritta la garanzia ipotecaria del mutuo stesso;

Il corrispettivo dell'assegnazione dell'alloggio ammontava a L. 195.802.000, di cui L. 126.802.000 pagate e L. 69 milioni da pagarsi con accollo di mutuo;

Nel contraddittorio delle parti con il ricorso depositato il 17 marzo 2004 l'attore ha chiesto che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., venisse ordinato a Banca Intesa di predisporre quanto necessario affinché l'attore continuasse a pagare le rate di mutuo semestrali scadute ed a scadere in relazione all'originario accollo di mutuo per L. 69 milioni, cumulandole a quelle già pagate; che fosse ordinato a Banca Intesa di suddividere il mutuo fondiario e di frazionare l'ipoteca, oltre al risarcimento del danno; a sostegno del ricorso, l'attore ha aggiunto che Banca Intesa aveva proceduto esecutivamente nei suoi confronti, pignorando l'immobile assegnatogli, che a breve sarebbe stato venduto forzosamente;

Disposta la comparizione delle parti, Banca Intesa si è opposta all'accoglimento del ricorso, mentre le altre parti costituite nulla hanno specificamente osservato;

O S S E R V A

1. — La società cooperativa Domus 75 ha stipulato con Banca Intesa (già Cariplo, d'ora in poi: la banca) il mutuo fondiario n. 907618/F — IF-Conit del 30 gennaio 1992 e del 23 giugno 1992 in occasione della costruzione degli alloggi poi assegnati ai soci.

Il mutuo è garantito dall'ipoteca di primo grado iscritta il 31 gennaio 1992.

Il Rai quale socio, nell'atto di assegnazione ed in pagamento dell'alloggio si era, tra l'altro, accollato la quota non frazionata di mutuo per L. 69 milioni.

Domus 75 si era obbligata a frazionare il mutuo, ma sinora non vi ha provveduto.

L'art. 5, quinto comma, legge 6 giugno 1991, n. 175, recante «revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche» stabiliva che «in caso di edificio o complesso condominiale l'ente consente, nell'atto di quietanza finale a saldo ed a richiesta del mutuatario la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia».

Nella specie, Banca Intesa, avendo iscritto ipoteca sul complesso realizzato, a garanzia dell'intero credito concesso, attualmente agisce esecutivamente sull'immobile assegnato al Rai — terzo acquirente — per tale intero credito, in virtù del principio c.d. dell'indivisibilità dell'ipoteca.

Evidentemente, non ha consentito alla suddivisione del mutuo ed al frazionamento dell'ipoteca.

2. — La normativa suddetta è stata radicalmente modificata dal d.lgs. 1º settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario e creditizio), che ha tra l'altro abrogato la predetta legge n. 175 del 1991. Occorre esaminare il capo VI, in tema di «norme relative a particolari operazioni di credito», sezione prima — credito fondiario e alle opere pubbliche.

L'art. 39 («sulle ipoteche»), al sesto comma, dispone: «in caso di edificio o complesso condominiale il debitore e il terzo acquirente del bene ipotecato hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia».

3. — Questa norma stabilisce una norma di favore per il contraente più debole rispetto all'istituto bancario, sia o meno parte dello stesso contratto.

Tale principio ispiratore, peraltro, non è affatto isolato, poiché nello stesso decreto legislativo si rinviene la completa disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (artt. 115 sgg.) nell'attività svolta dalle banche e dagli intermediari finanziari, tra cui quella sul credito al consumo.

Tali norme, quindi, sono improntate all'attuazione dell'art. 3, secondo comma Cost., cioè al sostanziale riequilibrio delle posizioni dei contraenti, nei contratti con la banca e con gli intermediari finanziari e nei contratti a questi collegati, quando l'altro contraente non sia a sua volta un operatore commerciale.

La norma di cui all'art. 39 citato, inoltre, consente la migliore attuazione del principio costituzionale per il quale la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione (art. 47, secondo comma Cost.), tutte le volte, come nella specie, in cui i terzi acquirenti dei beni ipotecati si accollino le quote di mutuo in occasione dell'acquisto della loro casa di abitazione.

Si tratta in definitiva dell'attuazione del dovere del legislatore (art. 47, primo comma) di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito e di non lasciare questo ramo dell'iniziativa economica privata alle sole regole del mercato, dovere che rappresenta una specificazione essenziale — e significativamente oggetto di una specifica considerazione ad opera della Carta costituzionale — del più generale dovere del legislatore di disciplinare l'iniziativa economica e l'autonomia contrattuale in modo tale che esse non possano svolgersi in contrasto con l'utilità sociale (art. 41, secondo comma Cost.).

La disciplina preesistente, applicabile al mutuo in argomento, non appare per contro conforme all'art. 3, secondo comma Cost.

Nella specie, in particolare, il terzo contraente, non avendo alcuno strumento giuridico per ottenere la suddivisione del mutuo ed il frazionamento dell'ipoteca si trova esposto alla richiesta di pagamento (ed alla relativa esecuzione) per l'intero importo del mutuo, di cui non ha in alcun modo beneficiato (salva la quota che si è accollato). È inconferente l'osservazione della banca, secondo cui l'obbligazione assunta dal debitore sarebbe «indivisibile», come disposto dal contratto di finanziamento.

Infatti il problema non è quello della inquadrabilità o meno della disciplina pattizia in esistenti tipologie giuridiche, ma è quello di accertare se sia conforme al dettato costituzionale il fatto che l'ordinamento legislativo dia alle parti la possibilità di stabilire tale indivisibilità, che non corrisponde alla natura dell'affare (come è dimostrato dalla successiva disciplina legislativa e dal fatto che il frazionamento del mutuo rappresenta una modificazione che adegua la garanzia ipotecaria alla posizione debitoria).

4. — L'art. 39 T.U. bancario e creditizio non si applica però nel caso di specie in quanto l'art. 161, sesto comma del medesimo T.U. dispone che «i contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori».

Potrebbe dubitarsi della conseguente violazione dell'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento fra parti che abbiano rispettivamente contrattato prima o dopo l'entrata in vigore del T.U. bancario e creditizio.

Tuttavia, come ha osservato la giurisprudenza costituzionale, la mera successione di leggi non può di per sé sola concretizzare una violazione dell'art. 3 Cost., poiché è evidente che altrimenti nessuna modificazione legislativa sarebbe mai possibile e l'ordinamento sarebbe condannato ad una sorta di perpetua immobilità.

Ma ciò non appare poter valere quando la nuova disciplina sia diretta a dare attuazione a principi costituzionali che la disciplina precedente invece violava.

In tali ipotesi neppure può valere il richiamo all'art. 11 disp. prel., posto che i principi costituzionali dei quali la nuova disciplina costituisce attuazione o dei quali la nuova disciplina garantisce il rispetto preesistevano all'emanazione della nuova legge. Essi quindi avrebbero dovuto regolare anche le fattispecie precedenti alla entrata in vigore della disposizione legislativa, tra cui quella in esame.

Salvo che per le leggi penali, il divieto di retroattività della legge costituisce una direttiva al legislatore, che può derogarvi quando lo consideri opportuno (*cfr.*, tra le tante: Cass. 22 febbraio 1983, n. 1322).

Ma appare doversi ritenere che la retroattività — sempre al di fuori delle leggi penali — costituisce non già una facoltà discrezionale del legislatore, ma un suo obbligo allorché la nuova legge sia evidente attuazione di principi costituzionali.

5. — Occorre peraltro esaminare — posto che la ipotizzata illegittimità costituzionale della normativa qui denunciata si collega al principio di uguaglianza — se la retroattività di una disciplina di adeguamento al dettato costituzionale non sarebbe per caso idonea a determinare disparità inique a danno di altre parti contraenti, diverse da quella tipicamente più debole.

Infatti, la banca ha evidentemente contrattato nella vigenza della legge anteriore al T.U. e non potrebbe trovarsi esposta a vicende del contratto più gravose per il suo patrimonio o per le sue posizioni giuridiche soggettive rispetto a quelle ad essa riservate dalla legge precedente.

Essa cioè non potrebbe trovarsi in una situazione deteriore rispetto a quella disciplinata dalla legge anteriore, poiché altrimenti si ricadrebbe nella posizione uguale e rovesciata della violazione dell'art. 3 Cost.

6. — Ritene questo giudice che così non sia, che cioè la banca non venga a trovarsi in una posizione deteriore dall'applicazione retroattiva della norma in argomento.

La banca invero conserva il proprio credito nella sua interezza e ciascuna frazione del suo credito è adeguatamente garantita dall'ipoteca sulla corrispondente frazione dell'immobile; il diritto al frazionamento dell'ipoteca non incide pertanto sull'effettività della garanzia reale. Ciò che viene di fatto eliminato dalla nuova normativa — e dalla retroazione di essa — è esclusivamente la possibilità di un esercizio della garanzia a danno di persona non inadempiente ed incolpevolmente esposta alle inadempienze altrui.

La scelta del legislatore, espressa nell'art. 161, sesto comma più volte richiamato non appare quindi ispirata ad alcun criterio di ragionevolezza o di equo contemperamento né bilanciamento degli interessi in gioco.

Consentendo che un numero elevato di rapporti contrattuali continui ad essere regolato da una disciplina violatrice del dettato costituzionale, si pone a sua volta in contrasto con la Costituzione.

Ritenutane quindi la non manifesta infondatezza, deve sollevarsi la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3, secondo comma; 41, secondo comma; 47, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 161, sesto comma del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella parte in cui esclude che l'art. 39 dello stesso decreto legislativo si applichi ai rapporti conseguenti a contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.

Quanto alla rilevanza di tale questione ritiene questo giudice che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa, poiché l'attore ha proposto, tra le altre, domanda di suddivisione del mutuo e di frazionamento dell'ipoteca.

P. Q. M.

Letti gli atti;

Letto l'art. 5, quinto comma della legge 6 giugno 1991, n. 175; nonché l'art. 39 e l'art. 161, quarto comma d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario e creditizio);

Letto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, sesto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per contrasto gli articoli 3, secondo comma; 41, secondo comma; 47, primo e secondo comma, della Costituzione nella parte in cui esclude che l'art. 39 dello stesso decreto legislativo si applichi ai rapporti conseguenti a contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che di essa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 24 giugno 2004.

Il giudice istruttore: ZANNELLA

N. 267

*Ordinanza del 20 gennaio 2005 emessa dal Tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Rios Ayala Francisco Ernesto*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Espulsione disposta per ingresso illegale - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Nuova disciplina - Arresto da uno a quattro anni - Lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe di cui agli artt. 650 cod. pen. e 2 della legge n. 1423/1956 - Parità di trattamento rispetto alle ipotesi più gravi di cui all'art. 13, comma 13-*bis*, del d.lgs. n. 286/1998 - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*ter*, come sostituito dall'art. 1, comma 5-*bis*, della legge 12 novembre 2004, n. 271 [*recte*: decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271].
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Rios Ayala Francisco Ernesto, cittadino ecuadoriano, tratto in arresto il 28 novembre 2004, è stato condotto dinanzi a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, perché, ricevuto in data 26 novembre 2003 l'ordine scritto del Questore di Genova di lasciare il territorio dello Stato italiano entro il termine di cinque giorni, ivi si tratteneva senza giustificato motivo in violazione dell'ordine predetto;

All'udienza del 6 dicembre 2004, svoltasi nelle forme del rito abbreviato, il p.m. ha concluso, chiedendo la condanna dell'imputato; il difensore ha chiesto l'assoluzione e, in via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, per contrarietà agli artt. 3, 27 terzo comma e 111 secondo e terzo comma della Costituzione (v. memoria illustrativa depositata dalla difesa in udienza).

Dall'esame degli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento non pare possa profilarsi la sussistenza di un giustificato motivo all'inosservanza, da parte di Rios Ayala Francisco Ernesto, dell'ordine impartitogli dal questore a seguito di decreto del Prefetto di Genova emanato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del d.lgs. cit.; ordine personalmente notificato all'imputato in lingua spagnola il 26 novembre 2003 ed in cui si dà atto dell'impossibilità sia di eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera (per indisponibilità del vettore o di altro mezzo idoneo), sia di trattenere l'imputato presso un centro di permanenza temporanea (per carenza di posti disponibili, come comunicato dal Servizio immigrazione del Ministero dell'interno).

In ordine all'istanza della difesa, questo tribunale ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'art. 1, comma 5-*bis* della legge n. 271 del 12 novembre 2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 241 del 14 settembre 2004), nella parte in cui commina la pena della reclusione da uno a quattro anni, per sospetta violazione:

a) dell'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa in merito all'entità della pena comminata e dell'ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a fattispecie analoghe;

b) dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione perché prevede una pena detentiva i cui limiti edittali appaiono, in quanto sproporzionati al disvalore dell'illecito, del tutto divergenti rispetto alla finalità rieducativa del condannato.

La questione assume rilevanza nel presente giudizio poiché, in caso di accoglimento della richiesta di condanna avanzata dal p.m., questo giudice dovrebbe infliggere una pena detentiva che pare in contrasto con le norme costituzionali sopra indicate.

In merito al primo dei profili d'illegittimità denunciati, si osserva che, sebbene dal controllo demandato alla Corte costituzionale sia escluso, ai sensi dell'art. 28 legge n. 87/1953, «ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento», la stessa Corte ha più volte precisato che l'esercizio di detto potere «può essere censurato,

sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (così Corte costituzionale, sent. n. 409 del 1989; v., altresì sentenza n. 62 del 1986; n. 84/1997; ordinanza n. 267 del 1999).

Nel caso in esame, la scelta di inasprire la pena per il reato di cui all'art. 14 comma 5-ter del t.u. in tema di immigrazione (raddoppiando il minimo e quadruplicando il massimo originariamente previsti) appare arbitraria in quanto non sorretta da criteri logici e razionali, quale potrebbe essere un recente maggior allarme sociale determinato dalla presenza sul territorio dello Stato di stranieri clandestini.

Ad avviso del giudicante, gli emendamenti apportati in sede di conversione del decreto legge n. 241 del 14 settembre 2004 evidenziano come il rigore sanzionatorio introdotto, anziché rispondere a mutate esigenze di politica criminale, abbia quale unica finalità quella di surrettiziamente ripristinare l'arresto obbligatorio, la cui previsione, in relazione alla fattispecie incriminatrice in esame, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 223 del 2004. Al riguardo pare opportuno ripercorrere brevemente l'iter che ha condotto alle modifiche da ultimo inserite nel testo unico in materia di immigrazione.

Il decreto-legge n. 241 del 14 settembre 2004, come si legge dal preambolo, è stato emanato sulla base della ritenuta «necessità ed urgenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste dall'art. 13 della Costituzione anche per gli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni».

In attuazione di quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza su indicata, il decreto-legge n. 241/2004 ha infatti previsto, all'art. 1 comma 1, la sospensione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale sino alla decisione da parte del giudice di pace sulla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera.

Lo stesso art. 1 ha inoltre sostituito l'art. 14, comma 5-*quiquies* del testo unico in materia di immigrazione (che prevedeva l'arresto obbligatorio ed il giudizio direttissimo sia in relazione al reato di inosservanza dell'ordine del questore di allontanarsi dal territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, sia in relazione al reato di reingresso in Italia da parte dello straniero espulso), facendo venir meno la possibilità di procedere ad arresto nei confronti degli stranieri inottemperanti al predetto ordine del questore (v. art. 1 comma 6 decreto-legge cit.).

È evidente che con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso adeguarsi, non già alla sentenza n. 222 del 15 luglio 2004, bensì a quella coeva con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, dell'art. 14, comma 5-*quiquies* t.u. immigrazione «nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto» (v. sentenza n. 223 del 15 luglio 2004 ove il giudice delle leggi ha ritenuto la manifesta irragionevolezza della misura «precautelare» prevista dalla norma censurata, non essendo la stessa suscettibile di sfociare, in base al vigente ordinamento processuale, in alcun provvedimento coercitivo. Sul punto si veda la Relazione governativa al decreto-legge, in cui si precisa che «in relazione alla sentenza n. 223 del 2004 della Corte costituzionale ... il decreto provvede a rimodulare il testo della norma censurata, escludendo il reato di cui al comma 5-ter dalla disposizione che impone l'arresto»).

In sede di conversione del decreto-legge n. 241/2004, il legislatore, tra le altre modifiche apportate, ha:

1) reintrodotta l'arresto obbligatorio per la violazione dell'ordine del questore di allontanarsi dal territorio nazionale (salva l'ipotesi in cui il provvedimento di espulsione dello straniero, destinatario dell'intimazione del questore, sia stato emesso «perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo»);

2) modificato l'originario trattamento sanzionatorio per il reato suddetto, stabilendo la reclusione da uno a quattro anni, in luogo dell'originaria pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, attualmente riservata al solo caso in cui l'espulsione sia stata decretata per scadenza del permesso di soggiorno di cui non è stato richiesto il rinnovo (cfr. art. 1, comma 5-*bis*).

Appare dunque evidente — nonostante nel corso dei lavori preparatori tali emendamenti siano stati presentati quale attuazione della pronuncia n. 223 della Corte costituzionale (cfr., ad esempio, relazione 1ª Commissione in sede referente del 26 ottobre 2004) — che solo mediante un adeguamento del limite edittale massimo per il reato di inosservanza dell'ordine del questore a quello previsto dall'art. 280 cod. proc. pen. ai fini dell'adozione di una misura cautelare coercitiva (e, in particolare, a quello previsto per la custodia cautelare in carcere), il legislatore ha potuto reintrodurre l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto, che lo stesso decreto-legge oggetto di conversione, in ossequio — esso sì — alla pronuncia della Consulta, aveva eliminato dal previgente testo unico in materia di immigrazione.

La misura della pena comminata per il reato in questione risulta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non solo perché priva di una giustificazione realmente connessa ad un mutamento del fenomeno dell'immigrazione clandestina (che, attraverso la normativa contenuta nel testo unico n. 286/1998, s'intende contrastare), ma anche perché non ragionevolmente rapportabile al tipo di illecito. La violazione sanzionata è invero un reato di pericolo, la cui incriminazione ha lo scopo di «rendere effettivo il provvedimento di espulsione, rimuovendo situazioni di illiceità o di pericolo correlate alla presenza dello straniero nel territorio dello Stato» (così: Corte costituzionale, ordinanza n. 302/2004). È pur vero che l'art. 14 comma 5-ter, prevede un'ampia cornice editale, si da astrattamente consentire l'irrogazione di una risposta punitiva modulata sulle singole concrete fattispecie. Ciò nonostante, il minimo di un anno di reclusione appare sproporzionato per eccesso rispetto ai casi, quale quello in esame, in cui il soggetto attivo del reato non risulta in concreto socialmente pericoloso (trattandosi di straniero che, sebbene irregolarmente presente in Italia e, per tale ragione, destinatario di un provvedimento di espulsione, risulta privo di precedenti penali e di pendenze giudiziarie a suo carico).

Il principio di proporzionalità tra pena e gravità del fatto (recentemente recepito nella Carta costituzionale europea: v. art. II-109, comma 3), come più volte precisato dal giudice delle leggi, è espressione del più generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, la cui osservanza da parte del legislatore fa sì «che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali» (così Corte costituzionale n. 409/1989; si veda altresì sentenza n. 84 del 1997, in cui la Corte, ribadendo che «la valutazione di adeguatezza delle sanzioni penali in relazione alla gravità dell'illecito spetta alla ... discrezionalità del legislatore, col limite della non irragionevolezza», ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 93 del d.P.R. n. 570/1960, poiché la norma impugnata commina pene determinate solo nel massimo e non nel minimo, consentendo, dunque, che fatti di minore gravità siano puniti in concreto con le pene previste dagli artt. 23 e 24 cod. pen.).

A dimostrazione dell'incongruenza del rapporto tra disvalore del fatto incriminato e sanzione penale comminata dall'art. 14 comma 5-ter, vale altresì il raffronto tra detta disposizione e quella contenuta nell'art. 13 comma 13-bis, primo periodo d.lgs. n. 286/1998, che parimenti punisce con la reclusione da uno a quattro anni il trasgressore del divieto di reingresso nello Stato italiano conseguente ad un'espulsione disposta dal giudice e rispetto alla quale, singolarmente, il legislatore del 2004 non ha avvertito l'esigenza di inasprire il trattamento sanzionatorio. Eppure trattasi di una condotta criminosa più grave rispetto a quella delineata dall'art. 14 comma 5-ter, sia perché implica un comportamento attivo da parte dello straniero già espulso, sia — soprattutto — perché realizzata da un soggetto concretamente pericoloso per la collettività o che, comunque, e già stato raggiunto da una sentenza di condanna.

Ai sensi degli artt. 15 e 16 d.lgs. n. 286/1998, l'espulsione viene infatti disposta dall'autorità giudiziaria: 1) a titolo di misura di sicurezza nei confronti dello straniero, socialmente pericoloso, condannato per uno dei delitti di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.; 2) a titolo di sanzione sostitutiva di una pena detentiva non superiore a due anni, sempre che non sia possibile formulare nei confronti dello straniero condannato una prognosi di non recidiva; 3) a titolo di misura alternativa alla detenzione nei confronti dello straniero condannato e che debba scontare una pena, anche residua, non superiore a due anni.

Appare arduo comprendere la ragione della scelta di riservare una pena identica a fatti criminosi che lo stesso legislatore, solo nel luglio 2002, aveva diversamente apprezzato sotto il profilo della lesione dell'interesse pubblico tutelato, tanto da configurare l'uno (il ritorno in Italia dello straniero coattivamente espulso a seguito di provvedimento giurisdizionale) un delitto, l'altro (l'inosservanza dell'intimazione del questore ad allontanarsi dal territorio nazionale), una fattispecie meramente contravvenzionale da punire con l'arresto da sei mesi ad un anno.

Un'ulteriore violazione del principio costituzionale di uguaglianza (che impone un trattamento differenziato per situazioni non omogenee) è ravvisabile ponendo a raffronto le pene comminate dalla norma impugnata e quelle comminate dall'art. 13 comma 13-bis, secondo periodo, che punisce il reingresso in Italia dello straniero, già denunciato per il medesimo fatto e coattivamente espulso. In relazione a tale ultima fattispecie incriminatrice il legislatore del 2004 ha per vero inciso sulla pena, limitandosi tuttavia ad innalzare il solo limite massimo editale (che è passato da quattro a cinque anni di reclusione), lasciando invece invariato il limite minimo di un anno. La diversa gravità delle condotte in esame, anche in questo caso, non era sfuggita al legislatore del 2002, che aveva infatti riservato alle stesse un trattamento sanzionatorio ben differenziato sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Anche il lieve «ritocco» apportato, per rimarcare quella che il legislatore non può che continuare a considerare ipotesi più grave, non rispetta il rapporto tra i limiti (minimo e massimo) di pena, che in origine opportunamente distingueva le due fattispecie incriminatrici. Ad avviso del Tribunale, appare comunque del tutto

irragionevole punire con lo stesso minimo edittale sia lo straniero inottemperante all'ordine del questore, sia lo straniero che, già denunciato per analogo reato (con ciò solo dimostrando una maggiore pericolosità sociale), ritorna in Italia dopo esserne stato due volte espulso *manu militari*.

L'entità della pena comminata risulta irragionevolmente sproporzionata per eccesso non solo se rapportata alle scelte complessivamente operate dal legislatore in sede di conversione del decreto-legge n. 241/2004, ma anche se raffrontata a quella prevista in relazione a fattispecie criminose analoghe sotto il profilo oggettivo e del bene giuridico tutelato. Il richiamo va all'art. 650 c.p. che punisce l'inosservanza di un provvedimento dell'autorità. Lo scarto sanzionatorio esistente tra le pene previste dall'art. 14, comma 5-ter e quelle comminate dall'art. 650 c.p. (arresto fino a tre mesi o ammenda) appare difficilmente giustificabile a fronte di una condotta illecita sostanzialmente omogenea: l'inosservanza di un provvedimento emesso dalla pubblica autorità per motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico (ragioni che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, legittimano un decreto di espulsione dello straniero da parte del Ministro dell'interno) è infatti punita in maniera significativamente più severa se autore della violazione è un cittadino extracomunitario illegalmente presente sul territorio nazionale.

Ne varrebbe obiettare, per escludere l'irragionevolezza della scelta legislativa, che le due norme poste a raffronto fanno parte di distinti contesti legislativi, posto che «il canone della ragionevolezza deve trovare applicazione non solo all'interno di singoli comparti normativi, ma anche con riguardo all'intero sistema» (v. in tal senso: Corte costituzionale, sentenza cit. n. 84/1997).

La denunciata violazione del principio di proporzionalità lede altresì il precetto costituzionale di cui all'art. 27, comma 3 della Costituzione, poiché, come affermato dalla Corte costituzionale, «l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti — in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento — è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile “finalizzata”, nella prospettiva dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione» (sentenza n. 50 del 1980). Invero, una sanzione non corrispondente al disvalore del fatto (nel caso di specie, sperequata per eccesso) sarebbe avvertita dall'autore del reato come non «meritata» e, dunque, lungi dal rieducarlo, lo indurrebbe ad ulteriori atteggiamenti di trasgressione alla legge.

In merito alla denunciata illegittimità della norma in esame, per violazione dell'art. 111, secondo e terzo comma della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, non ne consente la partecipazione al giudizio, ritiene il tribunale che la questione, indipendentemente dalla sua fondatezza, non sia rilevante ai fini della definizione del processo in corso. Nel caso concreto, infatti, questo giudice ha già concesso, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto, il nulla osta all'espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod.; un'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata non potrebbe pertanto incidere su un provvedimento già emesso da questo tribunale né sull'esecuzione dell'espulsione da parte dell'autorità di polizia.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis della legge 12 novembre 2004, n. 271, nella parte in cui commina la pena della reclusione da uno a quattro anni nei confronti dello straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore.

Manda la cancelleria affinché gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Manda la cancelleria affinché notifichi al Presidente del Consiglio dei ministri e comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dichiara non rilevante ai fini del giudizio in corso la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis della legge 12 novembre 2004 n. 271, per contrasto con l'art. 111, secondo e terzo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede l'accompagnamento dello straniero alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Genova, addì 20 gennaio 2005

Il giudice: BOSSI

N. 268

*Ordinanza del 20 gennaio 2005 emessa dal tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di El Hilali Abderrahim*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Espulsione disposta per ingresso illegale - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Nuova disciplina - Arresto da uno a quattro anni - Lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe di cui agli artt. 650 cod. pen. e 2 della legge n. 1423/1956 - Parità di trattamento rispetto alle ipotesi più gravi di cui all'art. 13, comma 13-bis, del d.lgs. n. 286/1998 - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 271 [recte: decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271].
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

El Hilali Abderrahim, cittadino sedicente di nazionalità marocchina, tratto in arresto il 29 novembre 2004, è stato condotto dinanzi a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo in relazione al reato di cui all'art. 14 comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche, perché, ricevuto in data 15 aprile 2004 l'ordine scritto del Questore di Genova di lasciare il territorio dello Stato italiano entro il termine di cinque giorni, ivi si tratteneva senza giustificato motivo in violazione all'ordine predetto.

All'odierna udienza, svoltasi nelle forme del rito abbreviato, il p.m. ha concluso chiedendo la condanna dell'imputato, dall'esame degli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dall'arrestato in sede di udienza di convalida, non pare possa profilarsi la sussistenza di un giustificato motivo all'inosservanza, da parte di El Hilali Abderrahim, dell'ordine impartitogli dal questore a seguito di decreto del Prefetto di Genova emanato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. cit.; ordine personalmente notificato all'imputato in lingua francese il 15 aprile 2004 ed in cui si dà atto dell'impossibilità sia di eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera (per indisponibilità del vettore o di altro mezzo idoneo), sia di trattenere l'imputato presso un centro di permanenza temporanea (per carenza di posti disponibili, come comunicato dal Servizio immigrazione del Ministero dell'interno).

In relazione all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis della legge n. 271 del 12 novembre 2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 241 del 14 settembre 2004), il tribunale solleva questione di legittimità costituzionale nella parte in cui commina la pena della reclusione da uno a quattro anni, per sospetta violazione:

a) dell'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa in merito all'entità della pena comminata e dell'ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a fattispecie analoghe;

b) dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché prevede una pena detentiva i cui limiti edittali appaiono, in quanto sproporzionati al disvalore dell'illecito, del tutto divergenti rispetto alla finalità rieducativa del condannato.

La questione assume rilevanza nel presente giudizio poiché, in caso di accoglimento della richiesta di condanna avanzata dal p.m., questo giudice dovrebbe infliggere una pena detentiva che pare in contrasto con le norme costituzionali sopra indicate.

In merito al primo dei profili d'illegittimità denunciati, si osserva che, sebbene dal controllo demandato alla Corte costituzionale sia escluso, ai sensi dell'art. 28 legge n. 87/1953, «ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento», la stessa Corte ha più volte precisato che l'esercizio di detto potere «può essere censurato,

sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (così Corte costituzionale, sent. n. 409 del 1989; v., altresì sentenza n. 62 del 1986; n. 84/1997; ordinanza n. 267 del 1999).

Nel caso in esame, la scelta di inasprire la pena per il reato di cui all'art. 14 comma 5-ter del t.u. in tema di immigrazione (raddoppiando il minimo e quadruplicando il massimo originariamente previsti) appare arbitraria in quanto non sorretta da criteri logici e razionali, quale potrebbe essere un recente maggior allarme sociale determinato dalla presenza sul territorio dello Stato di stranieri clandestini.

Ad avviso del giudicante, gli emendamenti apportati in sede di conversione del decreto-legge n. 241 del 14 settembre 2004 evidenziano come il rigore sanzionatorio introdotto, anziché rispondere a mutate esigenze di politica criminale, abbia quale unica finalità quella di surrettiziamente ripristinare l'arresto obbligatorio, la cui previsione, in relazione alla fattispecie incriminatrice in esame, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 223 del 2004. Al riguardo pare opportuno ripercorrere brevemente l'iter che ha condotto alle modifiche da ultimo inserite nel testo unico in materia di immigrazione.

Il decreto-legge n. 241 del 14 settembre 2004, come si legge dal preambolo, è stato emanato sulla base della ritenuta «necessità ed urgenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste dall'art. 13 della Costituzione anche per gli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni».

In attuazione di quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza su indicata, il decreto-legge n. 241/2004 ha infatti previsto, all'art. 1 comma 1, la sospensione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale sino alla decisione da parte del giudice di pace sulla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera.

Lo stesso art. 1 ha inoltre sostituito l'art. 14, comma 5-*quiquies* del testo unico in materia di immigrazione (che prevedeva l'arresto obbligatorio ed il giudizio direttissimo sia in relazione al reato di inosservanza dell'ordine del questore di allontanarsi dal territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, sia in relazione al reato di reingresso in Italia da parte dello straniero espulso), facendo venir meno la possibilità di procedere ad arresto nei confronti degli stranieri inottemperanti al predetto ordine del questore (v. art. 1, comma 6 decreto legislativo cit.).

È evidente che con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso adeguarsi, non già alla sentenza n. 222 del 15 luglio 2004, bensì a quella coeva con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, dell'art. 14, comma 5-*quiquies*, t.u. immigrazione «nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto» (v. sentenza n. 223 del 15 luglio 2004 ove il giudice delle leggi ha ritenuto la manifesta irragionevolezza della misura «precautelare» prevista dalla norma censurata, non essendo la stessa suscettibile di sfociare, in base al vigente ordinamento processuale, in alcun provvedimento coercitivo. Sul punto si veda la Relazione governativa al decreto legge, in cui si precisa che «in relazione alla sentenza n. 223 del 2004 della Corte costituzionale ... il decreto provvede a rimodulare il testo della norma censurata, escludendo il reato di cui al comma 5-ter dalla disposizione che impone l'arresto»).

In sede di conversione del decreto-legge n. 241/2004, il legislatore, tra le altre modifiche apportate, ha:

1) reintrodotta l'arresto obbligatorio per la violazione dell'ordine del questore di allontanarsi dal territorio nazionale (salva l'ipotesi in cui il provvedimento di espulsione dello straniero, destinatario dell'intimazione del questore, sia stato emesso «perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo»);

2) modificato l'originario trattamento sanzionatorio per il reato suddetto, stabilendo la reclusione da uno a quattro anni, in luogo dell'originaria pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, attualmente riservata al solo caso in cui l'espulsione sia stata decretata per scadenza del permesso di soggiorno di cui non è stato richiesto il rinnovo (*cfr.* art. 1, comma 5-*bis*).

Appare dunque evidente — nonostante nel corso dei lavori preparatori tali emendamenti siano stati presentati quale attuazione della pronuncia n. 223 della Corte costituzionale (*cfr.*, ad esempio, relazione 1ª Commissione

in sede referente del 26 ottobre 2004) — che solo mediante un adeguamento del limite edittale massimo per il reato di inosservanza dell'ordine del questore a quello previsto dall'art. 280 cod. proc. pen. ai fini dell'adozione di una misura cautelare coercitiva (e, in particolare, a quello previsto per la custodia cautelare in carcere), il legislatore ha potuto reintrodurre l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto, che lo stesso decreto legge oggetto di conversione, in ossequio — esso sì — alla pronuncia della Consulta, aveva eliminato dal previgente testo unico in materia di immigrazione.

La misura della pena comminata per il reato in questione risulta in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non solo perché priva di una giustificazione realmente connessa ad un mutamento del fenomeno dell'immigrazione clandestina (che, attraverso la normativa contenuta nel testo unico n. 286/1998, s'intende contrastare), ma anche perché non ragionevolmente rapportabile al tipo di illecito. La violazione sanzionata è invero in reato di pericolo, la cui incriminazione ha lo scopo di «rendere effettivo il provvedimento di espulsione, rimuovendo situazioni di illiceità o di pericolo correlate alla presenza dello straniero nel territorio dello Stato» (così: Corte costituzionale, ordinanza n. 302/2004). È pur vero che l'art. 14, comma 5-ter prevede un'ampia cornice edittale, si da astrattamente consentire l'irrogazione di una risposta punitiva modulata sulle singole concrete fattispecie. Ciò nonostante, il minimo di un anno di reclusione appare sproporzionato per eccesso rispetto ai casi, quale quello in esame, in cui il soggetto attivo del reato non risulta in concreto socialmente pericoloso (trattandosi di straniero che, sebbene irregolarmente presente in Italia e, per tale ragione, destinatario di un provvedimento di espulsione, risulta privo di precedenti penali e di pendenze giudiziarie a suo carico).

Il principio di proporzionalità tra pena e gravità del fatto (recentemente recepito nella Carta costituzionale europea: v. art. II-109, comma 3), come più volte precisato dal giudice delle leggi, è espressione del più generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, la cui osservanza da parte del legislatore fa sì «che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali» (così Corte costituzionale n. 409/1989; si veda altresì sentenza n. 84 del 1997, in cui la Corte, ribadendo che «la valutazione di adeguatezza delle sanzioni penali in relazione alla gravità dell'illecito spetta alla ... discrezionalità del legislatore, col limite della non irragionevolezza», ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 93 del d.P.R. n. 570/1960, poiché la norma impugnata commina pene determinate solo nel massimo e non nel minimo, consentendo, dunque, che fatti di minore gravità siano puniti in concreto con le pene previste dagli artt. 23 e 24 cod. pen.).

A dimostrazione dell'incongruenza del rapporto tra disvalore del fatto incriminato e sanzione penale comminata dall'art. 14, comma 5-ter, vale altresì il raffronto tra detta disposizione e quella contenuta nell'art. 13, comma 13-bis, primo periodo d.lgs n. 286/1998, che parimenti punisce con la reclusione da uno a quattro anni il trasgressore del divieto di reingresso nello Stato italiano conseguente ad un'espulsione disposta dal giudice e rispetto alla quale, singolarmente, il legislatore del 2004 non ha avvertito l'esigenza di inasprire il trattamento sanzionatorio. Eppure trattasi di una condotta criminosa più grave rispetto a quella delineata dall'art. 14, comma 5-ter, sia perché implica un comportamento attivo da parte dello straniero già espulso, sia — soprattutto — perché realizzata da un soggetto concretamente pericoloso per la collettività o che, comunque, è già stato raggiunto da una sentenza di condanna. Ai sensi degli artt. 15 e 16, d.lgs. n. 286/1998, l'espulsione viene infatti disposta dall'autorità giudiziaria: 1) titolo di misura di sicurezza nei confronti dello straniero, socialmente pericoloso, condannato per uno dei delitti di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.; 2) a titolo di sanzione sostitutiva di una pena detentiva non superiore a due anni, sempre che non sia possibile formulare nei confronti dello straniero condannato una prognosi di non recidiva; 3) a titolo di misura alternativa alla detenzione nei confronti dello straniero condannato e che debba scontare una pena, anche residua, non superiore a due anni.

Appare arduo comprendere la ragione della scelta di riservare ma pena identica a fatti criminosi che lo stesso legislatore, solo nel luglio 2002, aveva diversamente apprezzato sotto il profilo della lesione dell'interesse pubblico tutelato, tanto da configurare l'uno (il ritorno in Italia dello straniero coattivamente espulso a seguito di provvedimento giurisdizionale) un delitto, l'altro (l'inosservanza dell'intimazione del questore ad allontanarsi dal territorio nazionale), una fattispecie meramente contravvenzionale da punire con l'arresto da sei mesi ad un anno.

Un'ulteriore violazione del principio costituzionale di uguaglianza (che impone un trattamento differenziato per situazioni non omogenee) è ravvisabile ponendo a raffronto le pene comminate dalla norma impugnata e quelle comminate dall'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, che punisce il reingresso in Italia dello straniero, già denunciato per il medesimo fatto e coattivamente espulso. In relazione a tale ultima fattispecie incriminatrice il legislatore del 2004 ha per vero inciso sulla pena, limitandosi tuttavia ad innalzare il solo limite massimo edit-

tale (che è passato da quattro a cinque anni di reclusione), lasciando invece invariato il limite minimo di in anno. La diversa gravità delle condotte in esame, anche in questo caso, non era sfuggita al legislatore del 2002, che aveva infatti riservato alle stesse un trattamento sanzionatorio ben differenziato sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Anche il lieve «ritocco» apportato, per rimarcare quella che il legislatore non può che continuare a considerare ipotesi più grave, non rispetta proporzionalmente il rapporto tra i limiti (minimo e massimo) di pena, che in origine opportunamente distingueva le due fattispecie incriminatici. Ad avviso del tribunale, appare comunque del tutto irragionevole punire con lo stesso minimo edittale sia lo straniero inottemperante all'ordine del questore, sia lo straniero che, già denunciato per analogo reato (con ciò solo dimostrando una maggiore pericolosità sociale), ritorna in Italia dopo esserne stato due volte espulso *manu militari*.

L'entità della pena comminata risulta irragionevolmente sproporzionata per eccesso non solo se rapportata alle scelte complessivamente operate dal legislatore in sede di conversione del decreto legge n. 241/2004, ma anche se raffrontata a quella prevista in relazione a fattispecie criminose analoghe sotto il profilo oggettivo e del bene giuridico tutelato. Il richiamo va all'art. 650 c.p. che punisce l'inosservanza di un provvedimento dell'autorità. Lo scarto sanzionatorio esistente tra le pene previste dall'art. 14, comma 5-ter e quelle comminate dall'art. 650 c.p. (arresto fino a tre mesi o ammenda) appare difficilmente giustificabile a fronte di una condotta illecita sostanzialmente omogenea: l'inosservanza di un provvedimento emesso dalla pubblica autorità per motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico (ragioni che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, legittimano un decreto di espulsione dello straniero da parte del Ministro dell'interno) è infatti punita in maniera significativamente più severa se autore della violazione è un cittadino extracomunitario illegalmente presente sul territorio nazionale.

Ne varrebbe obiettare, per escludere l'irragionevolezza della scelta legislativa, che le due norme poste a raffronto fanno parte di distinti contesti legislativi, posto che «il canone della ragionevolezza deve trovare applicazione non solo all'interno di singoli comparti normativi, ma anche con riguardo all'intero sistema» (v. in tal senso: Corte costituzionale, sentenza cit. n. 84/1997).

La denunciata violazione del principio di proporzionalità lede altresì il precetto costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma della Costituzione, poiché, come affermato dalla Corte costituzionale, «l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti — in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento — è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile “finalizzata”, nella prospettiva dell'art. 27, terzo comma, Costituzione» (sentenza n. 50 del 1980). Invero, ma sanzione non corrispondente al disvalore del fatto (nel caso di specie, sperequata per eccesso) sarebbe avvertita dall'autore del reato come non «meritata» e, dunque, lungi dal rieducarlo, lo indurrebbe ad ulteriori atteggiamenti di trasgressione alla legge.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Solleva, in relazione agli artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis della legge 12 novembre 2004 n. 271, nella parte in cui commina la pena della reclusione da uno a quattro anni nei confronti dello straniero che, senza giustificato motivo, si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore.

Manda la cancelleria affinché gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Manda la cancelleria affinché notifichi al Presidente del Consiglio dei ministri e comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Genova, addì 20 gennaio 2005

Il giudice: BOSSI

N. 269

Ordinanza del 18 ottobre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 maggio 2005) emessa dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile tra Bossini Alcide Paolo ed altra contro Bossini Battista ed altri

Società - Controversie in materia di diritto societario - Procedimento di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale - Disciplina - Previsione di un nuovo rito, caratterizzato da una fase di formazione del *thema decidendum* e del *thema probandum* totalmente rimessa alle parti e sottratta all'intervento del giudice - Contrasto con i principi di «concentrazione del procedimento» e di «riduzione dei termini processuali», posti dalla legge delega per la riforma del diritto societario con implicito riferimento al vigente modello codicistico del processo di cognizione davanti al tribunale - Eccesso di delega - Irragionevole introduzione di un rito ispirato ad un modello processuale del tutto nuovo, senza contestuale istituzione di sezioni specializzate - Incidenza sul buon andamento degli uffici giudiziari - Contrasto con la garanzia del «giusto processo» e della ragionevole durata del giudizio.

- D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, titolo II, Capo I, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- Costituzione, artt. 3, 76, 98 e 111, commi primo e secondo; legge 3 ottobre 2001, n. 356, art. 12.

IL TRIBUNALE

Nella causa n. 2150/2004 R.G., a scioglimento della riserva, visto il decreto di fissazione di udienza del giudice relatore, sentite le parti, visti ed esaminati gli atti, rileva quanto segue:

I N F A T T O

Con citazione notificata il 5 febbraio 2004 i signori Alcide Paolo Bossini e Sandra Ghidini Bossini convenivano in giudizio i signori Battista Bossini, Egidio Bossini, Laura Maria Turrini, Giuliana Mori e la società F.B.S. di Bossini Battista e C. S.n.c. chiedendo in via principale che il tribunale dichiarasse la nullità o l'inesistenza dei bilanci relativi agli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, con ogni conseguente statuizione e revocasse conseguentemente *ex art. 2259 c.c.* dalla carica di amministratori della società F.B.S. S.n.c. i signori Battista Bossini e Egidio Bossini per gravi irregolarità ed inadempienze nella gestione della medesima, con conseguente esclusione degli stessi dalla società.

La causa veniva instaurata secondo le norme del c.d. nuovo processo societario come previsto dal decreto d.lgs. n. 5/2003 (titolo II, capo I), in vigore dal primo gennaio 2004.

Con comparsa di risposta depositata il 9 aprile 2004 si costituivano tutti i convenuti chiedendo in via pregiudiziale che il tribunale accertasse e dichiarasse la decadenza degli attori anche in ragione dell'acquiescenza da costoro prestata alle risultanze contabili di bilancio e comunque per la maturata prescrizione e nel merito, previ tutti gli accertamenti e declaratorie del caso anche in ordine alla regolarità del processo di formazione dei bilanci ed in ragione del sopravvenuto recesso degli attori dalla società, che il tribunale rigettasse ogni avversaria domanda siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.

In data 9 luglio 2004 gli attori notificavano ai convenuti istanza di fissazione di udienza che veniva quindi depositata in cancelleria.

Formato il fascicolo, il Presidente con decreto 5 agosto 2004 designava il giudice relatore.

Questi con decreto 13 agosto 2004 fissava l'udienza collegiale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo citato indicando alle parti, in particolare, la questione relativa alla costituzionalità dello stesso decreto legislativo n. 5/2004 secondo le cui norme era stato instaurato il processo.

All'udienza avanti al collegio sulla dedotta questione di costituzionalità il legale degli attori si rimetteva mentre quello dei convenuti aderiva alla prospettata incostituzionalità; il tribunale si riservava.

I N D I R I T T O

A) Trattandosi di causa fra i soci di società in nome collettivo avente ad oggetto l'impugnativa dei bilanci e la revoca e l'esclusione dalla società degli amministratori, essa rientra all'evidenza fra quelle previste dalla lettera a) dell'art. 1 del d.lgs. n. 5/2003, per cui assume rilievo nel caso specifico l'applicazione delle norme processuali

stabilite dal citato decreto al titolo II, capo I, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, disciplinanti appunto il giudizio di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale nelle materie di cui all'art. 1 del decreto citato.

B) Orbene, al fine di valutare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'articolo sopra citato, trattandosi di normativa delegata, va esaminato l'art. 12 della legge di delega al Governo per la riforma del diritto societario (legge 3 ottobre 2001 n. 366) che in materia processuale per quanto riguarda in particolare il processo di cognizione di primo grado (che questo tribunale è chiamato ad applicare al caso di specie), delegava il Governo, testualmente, ad «emanare norme... dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti» prevedendo che per il perseguimento di dette finalità il Governo era delegato a dettare regole processuali che in particolare potevano prevedere la «concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali», nient'altro.

Nè aggiunge altro la relazione ministeriale al disegno di legge delega che si limita ad indicare l'obiettivo della «concentrazione».

In particolare, non veniva più prevista l'istituzione di sezioni specializzate (che sarebbero state chiamate ad applicare il rito speciale) per le cause societarie come originariamente indicato nel c.d. «schema Mirone».

Ora, l'art. 76 della Costituzione vuole che l'esercizio della funzione legislativa non possa essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. La migliore dottrina e la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale hanno da sempre interpretato la norma nel senso che essa intende vietare non solo il trasferimento di pieni poteri dalle Camere al Governo ma qualunque legge delegante che non operi una previa determinazione della portata e del tipo della disciplina delegata, così che l'attività del Governo risulti sostanzialmente vincolata a realizzare con un circoscritto margine di scelte operative una serie di risultati già precostituiti da parte delle Camere, assolvendo in sostanza le norme delegate una funzione attuativa delle norme deleganti.

Ne deriva, quindi, che il legislatore ordinario deve stabilire principi e criteri così specificati da far prevedere l'esito finale della delega, per quanto il suo oggetto possa essere esteso e complesso, pena l'incostituzionalità della legge delega per genericità ed indeterminatezza. Come insegna infatti anche la giurisprudenza della Corte costituzionale occorre individuare la *ratio* della delega (cfr. sentenza n. 163/2000) ed i principi e criteri direttivi vanno letti «tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione» (cfr. sentenze n. 425/2000 e n. 96/2001).

Nel caso di specie ritiene questo tribunale che la sintetica norma contenuta nella legge delega, per evitare il sospetto di incostituzionalità per indeterminatezza e genericità, non possa non essere letta e interpretata facendo riferimento alla disciplina del vigente processo di cognizione davanti al tribunale, come contenuta nel libro II, titolo I del codice di procedura civile, il rito cioè che sino al 31 dicembre 2003 è stato applicato anche alle controversie societarie e che il legislatore delegante aveva davanti al momento della concessione della delega.

Questa ricostruzione sistematica della volontà del legislatore delegante non solo appare rispettosa del ??? costituzionale ma permette anche una agevole e semplice lettura della norma stessa.

La disciplina del processo di cognizione davanti al tribunale contenuta nel codice di procedura civile prevede infatti che il processo si svolga attraverso la successione di più udienze fisse ed obbligatorie, in particolare quella di prima comparizione (art. 180 c.p.c.), quindi la prima udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.), cui segue una prima udienza per la discussione e l'ammissione delle prove (art. 184 c.p.c.) ed eventualmente una seconda udienza, su richiesta delle parti, sempre per la discussione e l'ammissione delle prove (art. 184, primo comma, seconda parte c.p.c.) e quindi, all'esito, un'ulteriore udienza di precisazione delle conclusioni (art. 189 c.p.c.).

Il legislatore delegante indicando il principio di «concentrazione del procedimento» faceva evidentemente riferimento proprio a questa scansione prevista nel processo ordinario.

Ugualmente il processo ordinario vigente prevede che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbano intercorrere termini liberi non minori di sessanta giorni, fissa il termine meramente ordinario di quindici giorni per la successione fra le varie udienze (art. 81 delle norme di attuazione c.p.c.), stabilisce ai sensi dell'art. 183 c.p.c., quinto comma, un termine massimo di trenta giorni per il deposito di memorie e di altri trenta per le repliche, non prestabilisce nessun termine per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 184 c.p.c., primo comma, seconda parte e prevede il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti per eventuali repliche.

Anche in questo caso, evidentemente, il legislatore delegante quando indicava il principio della «riduzione dei termini processuali» faceva riferimento a quanto previsto nel processo ordinario vigente.

Solo questa lettura dei principi fissati dal legislatore delegante, altrimenti invero generici, appare, ad avviso del tribunale, corretta da un punto di vista costituzionale.

D) Ebbene, è allora evidente che l'articolato contenuto negli articoli da 2 a 17 del d. lgs. 17 gennaio 2004, n. 5 con cui si è inteso dare attuazione alla delega, contrasta con i principi fissati dal legislatore delegante per «eccesso di delega».

Il nuovo rito societario previsto per il processo di cognizione davanti al tribunale costituisce infatti, come indicato dalla stessa relazione della commissione ministeriale e rilevato da subito dalla dottrina, un vero e proprio nuovo modello processuale, che si distacca volutamente sia dal modello processuale del 1942, sia da quello del processo del lavoro del 1973 ed infine anche da quello abbozzato nella riforma del 1990.

Ispirandosi forse a modelli ottocenteschi (il procedimento formale previsto dal codice di procedura civile del 1865?) ed ancor più risalenti nel tempo, il nuovo rito di cognizione di primo grado davanti al tribunale in materia societaria prevede tutta la prima fase del processo senza l'intervento del giudice; nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 2 non è più indicata l'udienza avanti al giudice ed il termine che l'attore fissa al convenuto per la comunicazione della comparsa di risposta è stabilito solo nel minimo, così nella comparsa di risposta ai sensi dell'art. 4 il convenuto può a sua volta fissare all'attore per eventuale replica un termine stabilito ancora una volta solo nel minimo, e con lo stesso meccanismo l'art. 6 prevede la possibilità di una replica da parte dell'attore e l'art. 7 la possibilità di una controreplica da parte del convenuto e poi ancora ulteriori repliche e controrepliche.

Solo con l'istanza di fissazione di udienza di cui all'art. 8 interviene finalmente il giudice, in un momento però in cui sia il *thema decidendum* che il *thema probandum* si sono già definitivamente formati, totalmente al di fuori, quindi, del controllo del giudice.

D'altra parte la stessa istanza di fissazione di udienza, con gli effetti preclusivi relevantissimi stabiliti dall'art. 10, è uno strumento lasciato nella totale disponibilità delle parti o anche di una sola di esse, che può utilizzarlo a suo piacimento, nel momento ritenuto più opportuno. Ancora poi va segnalato l'art. 13 in tema di contumacia o costituzione tardiva del convenuto, che introduce l'innovativo principio (di cui nella delega non vi è traccia), per cui nel caso in cui il convenuto non notifichi la comparsa di risposta nel termine stabilito o anche solo si costituisca tardivamente «i fatti affermati dall'attore ... si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla conclusione di questa».

E) Ora, come rilevato dalla dottrina ed anche da organi di rilevanza costituzionale, siamo di fronte alla creazione di una «disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione ordinaria, non prevista dalla legge delega» in quanto si doveva solo concentrare il procedimento e così ridurre i termini».

Viceversa, «l'operazione effettuata dal decreto legislativo non è stata quella di prevedere un rito concentrato rispetto all'attuale rito ordinario disciplinato dagli artt. 163 a 310 c.p.c., bensì quella di introdurre nell'ordinamento un'anticipazione del rito ordinario prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma del processo civile ...».

Ed ancora, «con lo schema di decreto legislativo si è disciplinato per intero, un nuovo rito a cognizione piena operante secondo linee culturali che implicano l'assunzione di un modello processuale *in toto* difforme da quello vigente, mentre il codice attuale prevede un potere di collaborazione del giudice nella definizione del *thema probandum* e del *thema decidendum*, il legislatore delegato ha sottratto qualunque intervento del giudice e rimesso alle parti la gestione dell'intera fase preparatoria ..., si tratta di una soluzione dell'eterno problema dell'equilibrio tra privato e pubblico nel processo di cui si discute da tempo ... di cui però non vi è traccia nella legge delega che non ha inteso incidere sul modello processuale ...».

Tutto ciò poi contrasta sino ai limiti dell'irragionevolezza con il fatto che il legislatore delegante ha rinunciato all'istituzione di sezioni specializzate nella materia societaria, per cui secondo il sistema delineato dalla riforma processuale in oggetto avremo giudici non specializzati che in compenso applicheranno riti speciali a seconda delle varie materie sottoposte alla loro cognizione, con quali ricadute sulla funzionalità e sul buon andamento degli uffici giudiziari è facile immaginare ...

F) In sintesi, quindi, dovendo fra le varie interpretazioni possibili della legge preferire, secondo l'insegnamento della stessa Corte costituzionale, quella che offre una lettura in linea con i precetti costituzionali, appare pertanto doveroso, secondo questo tribunale, ritenere che la legge delega indicando i principi già sopra richiamati intendesse riferirsi al processo di cognizione davanti al tribunale vigente, come previsto nel libro II, titolo I, del codice di procedura civile, autorizzando quindi il Governo a prevedere semplicemente una concentrazione delle udienze e la riduzione dei termini processuali ivi previsti.

Ritenere viceversa che possa essere rispettosa del dettato costituzionale contenuto nell'art. 76 una legge delega che si limiti ad indicare un obiettivo rimettendo al decreto delegato l'individuazione della via idonea a rag-

giungerlo, come pure si è sostenuto, pare piuttosto un'interpretazione assai pericolosa, potenzialmente eversiva dell'ordinamento costituzionale (atteso che posto un obiettivo verrebbe lasciata al Governo l'individuazione della via più idonea per raggiungerlo!), in contrasto con il consolidato orientamento in materia da sempre espresso dalla migliore dottrina e dal giudice delle leggi e contraria alla stessa prassi decennale seguita dal Parlamento e dai Governi della Repubblica (si pensi, per restare alla materia processuale, alla specificità della legge delega n. 81/1987 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale con i suoi 105 principi!).

G) Per tutti i motivi sopra indicati, pertanto, ritiene questo tribunale che non sia manifestamente infondata la questione di costituzionalità della parte del citato decreto legislativo relativa al procedimento di primo grado davanti al tribunale di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (attesa la connessione fra tutti gli articoli interessati), con riferimento non solo all'art. 76 ma anche agli articoli 3, 98 e 111 primo e secondo comma della Costituzione).

Ed invero:

con riferimento all'art. 3 della Costituzione sia perché appare irragionevole introdurre per alcune materie un ulteriore rito speciale ispirato ad un modello processuale completamente diverso da quelli vigenti e che si aggiunge ad essi, senza contestualmente prevedere l'istituzione di giudici specializzati, con evidenti ricadute negative sulla funzionalità del sistema, sia perché il nuovo rito rimettendo totalmente alle parti la predisposizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* impedisce l'intervento direzionale e correttivo del giudice che costituisce lo strumento per realizzare anche nel processo civile l'eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini davanti alla legge;

con riferimento all'art. 76 della Costituzione perché appare palese nel decreto legislativo di attuazione della delega agli articoli da 2 a 17 la violazione per «eccesso di delega» dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella norma delegante, interpretata secondo l'unica lettura costituzionalmente corretta, cioè facendo riferimento al modello del processo di cognizione davanti al tribunale previsto nel codice di procedura civile vigente;

con riferimento all'art. 98 della Costituzione perché posto che non viene prevista alcuna sezione specializzata, appare in contrasto con il principio del buon andamento (applicabile anche agli uffici giudiziari), prevedere che lo stesso giudice sia chiamato ad applicare più riti, fondati su modelli completamente diversi l'uno dall'altro, a seconda delle materie;

con riferimento all'art. 111 primo e secondo comma della Costituzione perché detta norma obbliga il legislatore a predisporre un «giusto processo» davanti a giudice terzo ed imparziale, garantendo la ragionevole durata del giudizio, mentre il processo delineato nel decreto legislativo agli articoli da 2 a 17 prevede che tutta la prima fase si svolga senza che il giudice possa intervenire da subito onde garantire il «giusto processo» evitando inutili lungaggini e il compimento di atti nulli o viziati, lascia alle parti piena libertà di far scattare le preclusioni connesse all'istanza di fissazione di udienza (riportando in auge una sorta di «furbizia processuale» che tanti decenni di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sembravano aver ormai espunto dal nostro sistema processuale), non prevede alcun termine massimo per garantire sin dall'inizio la ragionevole durata del processo, posto che quanto si legge nella relazione della commissione ministeriale secondo cui «fino a quando una delle parti non chiede la fissazione dell'udienza non può esserci ritardo imputabile all'amministrazione...» appare in palese contrasto con il più recente orientamento in materia della Corte europea dei diritti dell'Uomo.

P. Q. M.

Visti gli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 limitatamente al titolo II capo I agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, in relazione agli articoli 3, 76, 98 e 111 primo e secondo comma della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Brescia, addì 30 settembre 2004

Il Presidente: CUMIN

05C0582

N. 270

Ordinanza del 18 marzo 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno sul ricorso proposto da Brugni Amilcare contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Ascoli Piceno ed altra

Imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) - Norme della Regione Marche in materia di addizionale regionale - Fissazione «a decorrere dal 2002» di aliquote superiori alla misura massima (1,4%) consentita dalla legislazione statale - Conseguente estensione degli effetti della maggiorazione anche agli anni successivi al 2002 - Modulazione dell'aliquota stessa in misura crescente per scaglioni di reddito - Contrasto con la norma statale che facoltizza le Regioni a superare la misura dell'1,4% «limitatamente all'anno 2002» - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tributi erariali - Contrasto con il principio d'uguaglianza, sia rispetto ai cittadini di altre Regioni, sia per la surrettizia introduzione di una sorta di doppia progressività - Violazione della libertà di circolazione e di soggiorno, e della libertà d'iniziativa economica - Lesione del principio di capacità contributiva - Violazione del principio della libera circolazione di persone e cose tra le Regioni.

- Legge Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35, art. 1, comma 7 e annessa Tabella A.
- Costituzione artt. 3, 16, 41, 53, 117, 119 e 120; Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50, comma 3, come sostituito dall'art. 1 del Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella controversia iscritta al n. 781/2004 R.G.R., assunta in decisione all'udienza pubblica del 3 marzo 2005, tra Brugni Amilcare, nato in Ascoli Piceno il 31 marzo 1940 (c.f.: BRGMCR40C31A462Z), ivi residente, al viale Medaglie d'Oro n. 6/b, ed ivi elettivamente domiciliato, alla via Galilei n. 9, presso lo studio dell'avv. Guido Castelli, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio, ricorrente;

e Agenzia delle entrate - Ufficio di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dal dirigente dott. Fortunato Benvenuto, direttore *pro tempore*, resistente; Regione Marche, in persona del presidente *pro tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Lucilla Di Ianni del Servizio legale della giunta regionale ed elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, via del Trivio n. 1, presso lo studio dell'avv. Luigi Romanucci in Ascoli Piceno, giusta deliberazione in corso di adozione, resistente.

Svolgimento del processo

Con ricorso del 5 novembre 2004 il sig. Amilcare Brugni adiva la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno per sentirsi dichiarare la infondatezza e la illegittimità del tacito rifiuto opposto dalla Regione Marche e dall'Ufficio di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate all'istanza spedita il 4 giugno 2004 con la quale aveva richiesto il rimborso della somma di euro 556,00, trattenuta in eccesso nell'ambito della dichiarazione dei redditi per l'anno 2003 — mod. 730/04 — a titolo di addizionale regionale all'IRPEF.

Deduceva il ricorrente che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2003, la liquidazione dell'ammontare dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF era stata effettuata sulla base delle istruzioni ministeriali che indicavano per l'anno 2003 le medesime aliquote fissate dalla Marche per il 2002 con la legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35.

Rilevava come, attraverso la predetta legge, la Regione Marche si fosse avvalsa della facoltà, riconosciuta alle regioni dall'art. 4, comma 3-*bis* della legge 16 novembre 2001, n. 405, di incrementare l'addizionale regionale IRPEF rispetto alla misura ordinaria (compresa tra lo 0,9% e l'1,4%) prevista dall'art. 50 del d.lgs. n. 446/1997, così come modificato dal d.lgs. n. 56/2000.

Argomentava tuttavia il ricorrente che la disposizione normativa di cui all'art. 4, comma 3-*bis* della legge 16 novembre 2001, n. 405, limitava espressamente al solo anno 2002 la facoltà delle regioni di aumentare *ad libitum* la misura dell'addizionale regionale IRPEF e che, al contrario, la legge regionale n. 35/2001 — prescrivendo che l'applicazione delle aliquote superiori alla misura massima dell'1,4% operasse «a decorrere dal 2002» (e non «limitatamente al 2002») — estendeva arbitrariamente gli effetti dell'incremento in questione anche all'anno 2003.

Instaurato il contraddittorio, l'Ufficio di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva invocando l'art. 50 del d.lgs. n. 446/1997 che affida alle regioni la competenza a provve-

dere ai rimborsi in materia di addizionale regionale IRPEF e che esonera l'Amministrazione finanziaria da qualsivoglia potere di valutazione di legittimità della normativa regionale afferente all'individuazione della misura dell'addizionale.

Si costituiva, altresì, la Regione Marche deducendo che la potestà di variare l'aliquota dell'addizionale regionale prevista dalla legge n. 405/2001 non è stata consentita dalla medesima solamente per l'anno 2002, riferendosi il comma 3-*bis* della legge in questione esclusivamente alle modalità ed ai tempi di imposizione.

A sostegno del proprio assunto, la difesa della Regione Marche richiamava l'art. 3 della legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria per il 2003), che — sospendendo l'efficacia degli aumenti dell'addizionale regionale IRPEF deliberati dopo il 29 settembre 2002 e che non fossero confermativi delle aliquote in vigore nel 2002 — avrebbe dimostrato implicitamente la facoltà di estendere all'anno 2003 l'applicazione delle aliquote già fissate per l'anno precedente in forza di provvedimento legislativo approvato anteriormente alla data del 29 settembre 2002.

In data 19 febbraio 2005, la difesa del ricorrente depositava memoria difensiva in cui evidenziava il contrasto tra l'art. 1, comma 7, della legge regionale Marche n. 35/2001 e dell'allegata Tabella A con gli artt. 3, 16, 41, 53, 117, 119 e 120 della Costituzione e chiedeva che la questione di legittimità costituzionale fosse rimessa per la risoluzione alla Corte costituzionale.

Alla pubblica udienza del 3 marzo 2005 comparivano soltanto il ricorrente ed il rappresentante dell'Agenzia dell'Entrate. Quindi, la Commissione, dopo la rituale discussione, si riservava la decisione.

Motivi della decisione

Sussistono i presupposti per ritenere ammissibile e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche n. 35 del 19 dicembre 2001 e dell'annessa Tabella A in riferimento agli artt. 3, 16, 41, 53, 119 e 120 della Costituzione, proposta dal ricorrente.

Con tale disposizione legislativa la Regione Marche ha stabilito che, «a decorrere dall'anno 2002» l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata applicando l'aliquota di reddito complessivo secondo gli scaglioni indicati nella Tabella A allegata alla legge regionale n. 35/2001, che di seguito si riporta.

«TABELLA A

Scaglioni di reddito al fine dell'applicazione dell'addizionale IRPEF (art. 1, comma 7):

- fino a euro 10.329,14 = 0,9%;
- oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71 = 0,90%;
- oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41 = 1,91%;
- oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68 = 3,60%;
- oltre euro 69.721,68 = 4,005%».

Le norme violate da tale disposizione sono gli artt. 3, 16, 41, 117, 119 e 120 della Costituzione.

Per un corretto inquadramento della fattispecie occorre preliminarmente verificare quale sia la natura dell'imposta di cui si tratta e quali, conseguentemente, le attribuzioni legislative spettanti in materia alle regioni a statuto ordinario.

A questo proposito si deve rilevare come l'addizionale regionale all'IRPEF è stata istituita, ed è interamente disciplinata, dall'art. 50 del decreto legislativo n. 446/1997, che ha originariamente fissato la corrispondente aliquota allo 0,50% del reddito imponibile.

Successivamente, l'art. 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ha elevato, a decorrere dall'anno 2000, detta misura base allo 0,90%, autorizzando le regioni ad incrementarla fino ad un massimo dello 0,50% e, quindi, sino alla concorrenza massima dell'1,4% (0,90% + 0,50% = 1,40%).

Sulla base del quadro normativo appena esposto, alle regioni è stata attribuita meramente una limitata facoltà di variazione dell'aliquota, così come ulteriormente evidenziato dallo stesso art. 50, comma 6, del decreto legislativo, che prescrive l'applicazione delle norme statali riguardanti l'IRPEF non solo per quel che concerne la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni, ma anche per tutti gli aspetti dell'addizionale non espressamente disciplinati dalla legge istitutiva.

Così come ripetutamente evidenziato dalla Corte costituzionale, la circostanza che veda l'istituzione di un'imposta essere avvenuta sulla base di legge statale — con l'espressa attribuzione alle regioni, destinatarie del tributo, di competenze di mero carattere attuativo — rende manifesto che detta imposta non può essere annoverata tra i «tributi propri» della regione nell'accezione in cui oggi tale espressione è usata dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione «dovendosi intendere il riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale» (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 241 dell'8 luglio 2004).

Ne deriva che la disciplina sostanziale dell'imposta di che trattasi — non essendo divenuta oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. — si riannette alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali sulla scorta di quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.

Detto principio — secondo cui sono «tributi propri regionali», nel senso del nuovo art. 119, quelli stabiliti dalle regioni con propria legge e non anche quelli il cui gettito sia «attribuito» alle regioni, ma siano stati istituiti con legge statale — può ritenersi definitivamente acquisito e convalidato da parte della più recente giurisprudenza costituzionale non solo in materia di tassa automobilistica regionale (v. sentenze n. 297 e n. 311 del 2003) e di IRAP (v. sentenze n. 296 del 2003 e la già citata n. 241 del 2004) ma anche di addizionale all'IRPEF, come documentato dalla sentenza n. 37 del 2004 e dalla sentenza n. 381/2004 che qualifica esplicitamente l'imposta che ci occupa nei termini di «tributo indubitabilmente statale».

Premesso quanto sopra e passando al merito della questione, si deve osservare come la legge regionale delle Marche n. 35/2001 — che ha fissato «a decorrere dal 2002» aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF superiori alla misura dell'1,4% previsto dall'art. 3 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 per i redditi superiori ed euro 15.493,71 — tragga iniziale fondamento dall'art. 4, comma 3-*bis* della legge 16 novembre 2001, n. 405.

Detta disposizione ha stabilito che: «limitatamente all'anno 2002, in deroga ai termini e alle modalità previste dall'art. 50, comma 3, secondo periodo del d.lgs. n. 446/1997 (... *omissis* ...) le regioni possono disporre la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (... *omissis*...) con propri provvedimenti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 2001. Le maggiorazioni dell'addizionale regionale all'imposta sulle persone fisiche, superiore all'aliquota dello 0,5% è determinata con legge regionale».

Tale norma — che si riconduce a quanto previsto dall'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001 al fine della copertura dei disavanzi sanitari — ha, da una lato, autorizzato le regioni a statuto ordinario ad incrementare l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF in misura superiore al limite ordinariamente fissato dall'art. 3, d.lgs. n. 56/2000, ma, dall'altro, ha espressamente e testualmente limitato al solo anno 2002 tale potestà di incremento.

Al contrario, ed operando in contrasto con quanto previsto dalla legge statale, la legge regionale n. 35/2003 ha esteso l'operatività delle maggiorazioni *de quibus* anche agli anni 2003 e seguenti «A decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale IRPEF (*omissis*) è determinata (...)».

Valga la pena considerare a questo proposito che le Marche risultano l'unica regione italiana in cui nel 2003 l'addizionale regionale all'IRPEF è stata applicata sulla base di un'aliquota superiore alla misura dell'1,4% così come individuata nel suo limite massimo dall'art. 3, d.lgs. n. 156/2000.

L'aver previsto e determinato l'ultrattività delle aliquote in questione, superando il riferimento temporale espressamente e testualmente prescritto dall'art. 4, comma 3-*bis*, della legge 16 novembre 2001, n. 405, configura un manifesto profilo di illegittimità costituzionale della legge regionale Marche n. 35/2001 in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lett. e) e 119, secondo comma, della Costituzione.

La regione Marche in sostanza, nell'ambito di un tributo che per le ragioni sopra espresse e in coerenza con quanto stabilito dalla più recente giurisprudenza costituzionale non deve essere annoverato tra i tributi propri della regione ai sensi dell'art. 119, secondo comma, ha violato le disposizioni autorizzatrici promananti dalla legge statale istitutiva e dalle successive disposizioni con cui lo Stato ha modulato le facoltà di intervento delle regioni in forza della competenza esclusiva in materia derivante dall'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

Il contrasto tra le norme costituzionali prima richiamate e la legge regionale n. 35/2001, peraltro, non è sanato da quanto stabilito dall'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che, secondo gli assunti difensivi della Regione Marche, avrebbe autorizzato e legittimato l'ultrattività delle aliquote regionali superiori all'1,4% anche per gli anni successivi al 2002.

Tale norma, in realtà, — sospendendo gli aumenti delle addizionali all'IRPEF deliberati dopo il 29 settembre 2002 che non fossero confermativi delle aliquote già approvate per il 2002 — non appare applicabile alla fattispecie in esame e, per converso, non può essere interpretata in modo tale da farne conseguire effetti diametralmente opposti a quelli che il legislatore si era prefissato.

L'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha disposto la temporanea sospensione della potestà — accordata in via ordinaria alle regioni dall'art. 50 del d.lgs. n. 446/1997 così come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 56/2000 — di incrementare l'addizionale IRPEF sino a che non fosse stato siglato l'accordo Stato-regioni sulla base del quale l'Alta Commissione di studi dovrebbe indicare al Governo i principi generali della finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi dei vigenti articoli 117, terzo comma, 118 e 119 Cost.

Detta norma è stata concepita, quindi, al fine di assicurare la coordinata configurazione del nuovo sistema tributario, che, viceversa, singole iniziative regionali di incremento delle addizionali avrebbero potuto condizionare o pregiudicare nella fase transitoria.

Si è trattato dunque di un intervento normativo finalizzato a contenere i livelli tributari di derivazione locale e regionale fin tanto che non si fosse completato il complesso iter propedeutico alla definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

La *ratio* della disposizione, già di per sé chiara, è stata ulteriormente ribadita dalla circolare 11 febbraio 2003 n. 1, emanata dal Dipartimento politiche fiscali - Ufficio del federalismo fiscale, che ha espressamente evidenziato come l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 fosse «caratterizzato dall'esplicito intento di non elevare la pressione fiscale a carico dei contribuenti».

Appare appena il caso di precisare come la stessa Corte costituzionale abbia con propria sentenza n. 381/2004 riconosciuto la legittimità costituzionale della norma in questione opinando che essa si traduce «in una temporanea e provvisoria sospensione dell'esercizio del potere regionale in attesa di un complessivo ridisegno dell'autonomia tributaria delle regioni nel quadro dell'attuazione del nuovo art. 119 Cost., nonché di una manovra che investe la struttura di un tributo indubitabilmente statale, qual è l'IRPEF, destinato, nella prospettiva del legislatore statale a modificazioni profonde, nonché di un tributo, come l'IRAP, che resta un tributo istituito e tuttora disciplinato dalla legge dello Stato».

Date queste premesse, non appare condivisibile la tesi secondo cui una norma costruita proprio per contenere la pressione fiscale di origine regionale possa giustificare il perdurare nel tempo degli effetti «espansivi» dei poteri di imposizione tributaria eccezionalmente accordati alle regioni dall'art. 4, comma 3-*bis* della legge 16 novembre 2001, n. 405.

In conclusione, e al di là di ogni ragionevole possibilità di diversa interpretazione analogica, l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha sortito l'unico ed esclusivo effetto di sospendere tutti quei provvedimenti inerenti l'addizionale all'IRPEF adottati da regioni (e comuni) dopo il 29 settembre 2002 che non fossero meramente confermativi delle aliquote previgenti. La disposizione, pertanto non concerne la regione Marche che — presumibilmente confidando nell'ultrattività delle aliquote fissate con la legge regionale n. 35/2001 — nel corso del 2002 ha omesso di assumere qualsivoglia determinazione in materia di addizionale regionale all'IRPEF.

La legge regionale delle Marche n. 35/2001 risulta afflitta da un ulteriore profilo di incostituzionalità per aver determinato la misura dell'addizionale regionale all'IRPEF non in ragione di un'aliquota unica, ma sulla base di una modulazione diversa e crescente per scaglioni di reddito.

Il già citato art. 50 del d.lgs. n. 446/1997 riconosce, infatti, alle regioni una limitata potestà di intervento in materia di addizionale IRPEF; potestà che può esprimersi entro un limite predeterminato che risulta compreso tra lo 0,9% e l'1,4% del reddito imponibile del contribuente.

L'art. 50 in particolare — facendo sempre riferimento al termine «aliquota», inteso al singolare — non attribuisce alle regioni (cui sono demandate competenze meramente attuative) la possibilità di incidere sulla disciplina sostanziale del tributo, articolandone l'incidenza in modo differenziato per tipologie di reddito o per scaglioni.

In questo senso, la legge regionale in esame non contrasta solo con gli articoli 117 e 119 ma anche con lo stesso art. 3 della Costituzione.

Non solo per aver introdotto un meccanismo obiettivamente e irragionevolmente discriminatorio in danno dei percettori di redditi superiori a euro 15.493,71 residenti nelle Marche (tenuti al versamento di un'addizionale regionale all'IRPEF significativamente superiore a quella imposta ai residenti nel territorio delle altre regioni).

Ma anche per aver aggiunto elementi di progressività del prelievo ad un tributo che già di per sé, nella propria struttura principale, presenta un forte andamento progressivo, così da introdurre a carico del contribuente una sorta di doppia progressività, che altera la curva delle aliquote, pregiudicando i principi di equità e ragionevolezza che devono alimentare il sistema tributario.

Come è noto, gli scaglioni delle aliquote IRPEF sono concepiti in modo da escludere, nel passaggio tra scaglioni, fattori di disincentivazione che incidano sulla prospettiva di incremento del reddito che ciascun cittadino ha diritto di conservare.

Il sistema della doppia progressività introdotto dalla legge regionale n. 35/2001, al contrario, produce in aggravamento degli effetti del drenaggio fiscale (o fiscal drag) nell'ambito di un tributo la cui regolazione — per le argomentazioni già esposte — è esclusivamente demandata alla competenza esclusiva dello Stato. Il tutto al di fuori di qualsivoglia forma di coordinamento con i principi della finanza pubblica e del sistema tributario.

Nella Regione Marche, in definitiva, «a decorrere dal 2002» si è delineato un sistema in base al quale — sia detto a titolo esemplificativo — i titolari di redditi superiori a euro 69.721,68 sono stati tassati nel 2003 sulla base di un'aliquota pari al 49% (45% + 4%), mentre in tutte le altre regioni italiane le medesime condizioni patrimoniali hanno determinato all'applicazione di un'aliquota oscillante tra il 45,9% (45%+09%) e il 46,4% (45%+1,4%).

Proprio nel presupposto che la legge regionale *de qua* violi il principio di uguaglianza, generando una grave disparità di trattamento tributario a carico dei cittadini residenti nella Marche, risultano altresì violati i principi costituzionali di cui all'art. 16 (libertà di circolazione e di soggiorno), 41 (libertà di iniziativa economica) e 120 (libertà di circolazione delle persone e delle cose tra le regioni).

Sulla base di tali principi, ciascun cittadino infatti gode della libertà di fissare la propria residenza e/o il proprio domicilio in qualsiasi porzione del territorio nazionale, così come di localizzarvi la propria impresa senza che la libera circolazione di cose o persone possa essere pregiudicata da provvedimenti regionali che vi costituiscono ostacolo.

La disciplina dell'addizionale regionale IRPEF stabilita dalla l.r. n. 35/2001 della Marche, al contrario, incidendo illegittimamente sul carico tributario riferito a quanti risiedono nella regione, menoma implicitamente la libertà di scelta delle persone fisica in ordine alla residenza, all'insediamento di iniziative industriali, commerciali ed artigianali od anche più semplicemente sociali.

Il regime della fiscalità vigente nel territorio, infatti, costituisce uno dei fattori potenzialmente determinanti tali scelte e, per i motivi appena espressi, nelle Marche risulta irragionevolmente condizionato *in pejus* dagli effetti direttamente promananti dalla legge regionale n. 35/2001.

Ciò posto, va chiarito che non appare possibile rinvenire una diversa interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato e che la questione di legittimità costituzionale come sopra spiegata è assolutamente rilevante nel presente giudizio, in quanto dalla decisione della stessa dipende il contenuto della pronuncia che questa Commissione tributaria si è riservata di prendere sulle richieste il parte ricorrente.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge regionale Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (B.U.R. 20 dicembre 2001, n. 147) («Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive») e dell'annessa Tabella A in riferimento agli articoli 3, 16, 41, 53, 119 e 120 della Costituzione.

Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della giunta regionale Marche e sia comunicata al presidente del consiglio regionale Marche.

Così deciso in Ascoli Piceno, nella Camera di consiglio del 3 marzo 2005, su relazione del giudice dott. Perla, estensore.

Il Presidente: PALUMBO

N. 271

*Ordinanza del 13 gennaio 2005 emessa dal Giudice di pace di Pattada
nel procedimento penale a carico di Falqui Salvatore ed altra*

Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Applicabilità dei riti alternativi, in particolare del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta - Preclusione - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 2.
- Costituzione 3, 24, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Preso atto dell'eccezione di illegittimità costituzionale proposta dall'avv. Mario Riviezzo, difensore di Falqui Salvatore, tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli articoli 581, 110 e 612 c.p., per avere, in concorso con altri percosso e minacciato, arrecando un danno ingiusto, Rida Mostafà;

Sentito il p.m. che si è associato all'incidente di illegittimità costituzionale prospettato dal difensore dell'imputato;

Rilevato che il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 determina le peculiarità del processo penale davanti al giudice di pace sotto il profilo delle sanzioni che può irrogare ed ha indotto il legislatore ad articolare una specifica disciplina con l'obiettivo di deflazionare i tribunali da quei processi in cui si deve decidere sui cosiddetti reati bagatelari. Di tal che, sul piano sostanziale scompare la pena detentiva e i vari protocolli sanzionatori confidano prevalentemente sulla pena pecuniaria; per i reati di maggiore gravità, si prevedono le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità; è stata esclusa l'applicabilità della sospensione condizionale della pena e delle sanzioni sostitutive della libertà controllata, della semidetenzione e della pena pecuniaria, previste dagli artt. 53 e ss. della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ciò che invece qui interessa è l'esclusione del richiamo, davanti al giudice onorario, alle norme del codice di procedura penale sugli istituti afferenti a tutti i riti alternativi (ivi compresi applicazione della pena *ex* art. 444, giudizio abbreviato ecc). Di tal che, si viene a configurare un'evidente lesione di precise norme costituzionali (nella fattispecie che ci interessa articoli 3 e 24 Cost.) per i motivi che ci si accinge ad illustrare.

L'eguaglianza, *ex* art. 3 Cost., di tutti i cittadini di fronte alla legge implica un generale obbligo di osservanza delle leggi anche da parte di coloro che le creano o vi danno esecuzione, al fine di scongiurare abusi di potere da parte di soggetti pubblici in danno dei cittadini.

Nel caso che ci occupa l'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è incostituzionale nella parte in cui sono escluse dal rinvio al codice di procedura penale, tra le altre, le norme relative ai riti alternativi (in particolare al c.d. patteggiamento, ovvero al giudizio abbreviato) in riferimento alle disposizioni processuali e penali applicabili davanti al giudice di pace.

In particolare si osserva:

1) tale esclusione si regge su un presupposto indimostrato ed erroneo, consistente nella maggiore «mitezza» di tale processo (e delle eventuali condanne) rispetto a quello che si svolge davanti al giudice togato;

2) tale «mitezza» consisterebbe, in particolare, nella esclusione della pena detentiva dal novero delle sanzioni irrogabili, limitate alle sole pene pecuniarie;

3) la suddetta «mitezza», però, non è *in re ipsa*, ed in particolare non è affatto scontato, soprattutto ove si considerino le più variegate condizioni economiche in cui può versare chi viene tratto a giudizio, che una pena pecuniaria sia più mite o preferibile rispetto ad una pena detentiva: la presenza in Costituzione dell'art. 3, comma 2 è l'indice più evidente del fatto che le disuguaglianze di fatto (che limitano anche la libertà e lo sviluppo della persona) esistono e possono anche rendere più afflittivo un pregiudizio economico rispetto ad uno personale;

4) riportare tutto in termini monetari significa, in un certo senso, ammettere che chi ha disponibilità economiche sufficienti può, ad esempio, ingiuriare ovvero percuotere o minacciare un'altra persona (per rimanere al caso in esame) con «minori costi» rispetto a chi sia indigente: viceversa, incidere sulla libertà personale è l'unico vero modo per evitare irragionevoli sperequazioni tra abbienti e non abbienti;

5) allo stesso tempo, come detto, nell'ottica del non abbiente, niente esclude che una limitata detenzione possa apparire più mite di una pesante multa o ammenda;

6) a quest'ultimo proposito (e solo a quest'ultimo), potrebbe forse risponderci che soccorre l'istituto del «lavoro sostitutivo» (art. 55 d.lgs. n. 274/2000), azionabile, a richiesta dell'imputato, in caso di insolvibilità economica. Ma tale argomento non è estendibile alle altre misure personali previste nel citato decreto (art. 53: permanenza domiciliare; art. 54: lavoro di pubblica utilità) e che pure innegabilmente incidono sulla libertà personale;

7) ed allora, conclusivamente, caduto il presupposto puramente ideologico di una giustizia amministrata dai giudici di pace più lieve di quella amministrata dai magistrati togati, non si capisce in base a quale ragionamento sia sostenibile e giustificabile la sottrazione all'imputato di tutta una serie di strumenti (a cominciare dai riti alternativi) i quali effettivamente sono in grado di mitigare» (loro sì!) una condanna sia essa espressa in termini pecuniari o detentivi, per chi è meno abbiente (art. 3, secondo comma Cost., consentendogli di esplicare anche in sede processuale quel diritto alla difesa (art. 24, secondo comma Cost.) inopinatamente escluso dalla vigente normativa.

Considerato, pertanto, che non sono stati previsti dalla precitata legge gli istituti alternativi (applicazione della pena *ex* art. 444 c.p.p.) all'orale dibattimento;

Considerato che l'art. 2 del d.lgs. n. 274/2000 appare in contrasto con gli articoli 3 e 24 secondo comma Cost. e che la questione proposta è rilevante ai fini della definizione del giudizio in corso, perché l'imputato non ha potuto ricorrere all'istituto del rito abbreviato pur essendovi tutti i presupposti sussunti nell'istituto *de quo*.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in relazione agli articoli 3 e 24, secondo comma Cost.

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pattada, addì 13 gennaio 2005

Il giudice di pace: COCCO

N. 272

*Ordinanza del 19 ottobre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 maggio 2005)
emessa dal Giudice di pace di Taranto nel procedimento civile tra Pedone Maria contro il Prefetto di Taranto*

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Emanazione delle ordinanze di ingiunzione - Attribuzione del relativo potere al Prefetto, anziché al Presidente della Giunta regionale - Contrasto con principi e criteri direttivi posti dalla legge n. 85/2001 - Eccesso di delega.

- Legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 1 [*rectius*: Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, art. 4, comma 1-*quinquies*], che aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 204 del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 2, comma 1, lett. d), della legge 22 marzo 2001, n. 85.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso R.G. n. 2976/2003, proposto da Pedone Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cigliola del Foro di Taranto;

Contro Prefettura di Taranto (ora Ufficio territoriale del Governo), in persona del prefetto in carica, per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione — protocollo n. 66/RIC/2003 — emessa dal Prefetto di Taranto il 31 gennaio 2003 e notificata il 14 aprile 2003, in ordine al pagamento della sanzione amministrativa *ex lege* n. 689/1981 di € 69,16, in violazione dell'art. 7/1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così contestato dalla Polizia municipale di Taranto il 21 luglio 2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio, da cui risulta la mancata comparizione della Prefettura di Taranto;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito per la ricorrente l'avv. Cigliola;

Fa rilevare che l'art. 1 della legge delega del 22 marzo 2001, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale*, Serie gen. - n. 76 del 31 marzo 2001) statuisce che «Il Governo è delegato ad adottare ... un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ...»; 2. il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure di cui al comma 1, nonché nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 2, disposizioni per integrare, coordinare e armonizzare il nuovo codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonché disposizioni di carattere transitorio;

che l'art. 2 della legge delega di cui sopra statuisce che «I decreti legislativi di cui all'art. 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione anche mediante utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi d) stabilire, che le funzioni ordinatorie demandate ai prefetti vengano attribuite al Presidente della giunta regionale o delle province autonome fatte salve le esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

che l'art. 6 della citata legge-delega n. 85/2001 afferma che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui all'art. 1, con le medesime procedure ivi previste, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'art. 2 ...»;

che, pertanto, veniva emesso il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, inerente le «Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;

che detto decreto legislativo n. 9/2002 era soggetto ad integrazioni con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

che l'art. 14, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) così recita: «Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti».

Ebbene, sulla base di tali argomentazioni giuridiche, si deve sottolineare nella fattispecie considerata un vero e proprio eccesso di delega perpetrato in violazione dell'art. 76 della Costituzione, quando, contrariamente al disposto di cui al citato art. 2, lettera *d*), della legge n. 85/2001 (affidamento delle funzioni ordinarie al presidente della giunta regionale in luogo del prefetto), all'art. 1 della legge 1º agosto 2003, n. 214 (di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151), si prevede che «all'art. 4 dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 1-*quiquies*: Dopo il comma 1, dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: 1-*bis* ... Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto».

Il legislatore, quindi, nell'emanare la legge n. 214/2003, ha completamente disatteso la legge delega n. 81/2001, nel continuare ad affidare al prefetto, e non al presidente della giunta regionale, il potere di ordinanza (nella specie l'ordinanza-ingiunzione), tenendo presente che costituiscono ordini ovvero rientrano nella potestà ordinatoria le sanzioni, le ordinanze, i calmieri, gli accertamenti tributari, ecc., a fronte del fatto che le regole di sussidiarietà, differenziazione, completezza, omogeneità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, distinguono senza dubbio le funzioni del prefetto da quelle del presidente della giunta regionale, nel rispetto dell'art. 5 della Costituzione.

Pertanto, nel caso di specie, non essendo le ordinanze-ingiunzioni del prefetto ordinanze che attengono ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica, nonché ad esigenze di protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si devono considerare rilevanti le menzionate argomentazioni, ai fini dell'accoglimento o meno del ricorso posto dinanzi a questo giudice, non essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge del 1º agosto 2003, n. 214 (di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151), in violazione dell'art. 76 della Costituzione e in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *d*) della legge delega 22 marzo 2001, n. 85, nella parte in cui, richiamandosi all'art. 4 del citato decreto-legge n. 151/2003, ed inserendo in detto articolo dopo il comma 1) l'1-*quiquies*, in cui si afferma che «Dopo il comma 1, dell'art. 20 nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti «1-*bis* - I termini di cui ai commi 1-*bis* e 2 dell'art. 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto», attribuisce ancora al prefetto, e non al presidente della giunta regionale, il potere di emanare ordinanze.

Pertanto, visto il possibile contrasto delle leggi richiamate con l'art. 76 della Costituzione, gli atti devono essere rimessi immediatamente alla Corte ed, in attesa della decisione di essa, il giudizio deve essere sospeso.

P. Q. M.

*Riservata ogni decisione in rito, sul merito e nelle spese, sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge 1º agosto 2003, n. 214, di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, nella parte in cui, richiamandosi all'art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, e inserendo dopo il comma 1) di detto art. 1-*quiquies*, attribuisce al prefetto, non al presidente della giunta regionale, il potere di emettere ordinanza, in relazione all'art. 76 della Costituzione e in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera *d*) della legge 22 marzo 2001, n. 85.*

Ordina alla cancelleria di procedere con urgenza alla notificazione della presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Taranto, il 19 ottobre 2004.

Il giudice di pace: Russo

N. 273

Ordinanza del 4 febbraio 2005 emessa dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale centrale di Roma sugli appelli riuniti Ruta Nunzio ed altri contro Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Molise ed altro

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa - Previsione della possibilità, secondo il «diritto vivente», per il giudice di ordinare al Procuratore generale (ora anche regionale) anche di integrare l'atto di citazione con riferimento ad alcuni profili della domanda riguardanti anche l'elemento oggettivo del danno ed il nesso di causalità - Lesione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.

- Regio Decreto 13 agosto 1933, n. 1038, art. 14.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello iscritti nel registro di segreteria ai numeri: 18592 proposto da Ruta Nunzio rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo; 18700 proposto da Lombardi Nunzio rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Rivellino; 18704 proposto da Zezza Nicola rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Di Giandomenico e Roberto Fagnano; 18708 proposto da Di Tempora Paolo rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Guida; 18757 proposto da D'Angelo Salvatore rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Di Giandomenico e Roberto Fagnano; 18815 proposto da Fanelli Nicola, Fossaceca Antonio, Ioffredi Pasquale e Pannito Giovanni rappresentati e difesi dall'avvocato Saverio Costanzo;

Contro il procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Regione Molise e il procuratore generale presso questa Corte dei conti;

Avverso la sentenza n. 67/2003 della sezione giurisdizionale per la Regione Molise depositata il 12 marzo 2003, notificata tra il 16 giugno ed il 9 luglio 2003.

Vista la sentenza appellata resa tra le parti del presente giudizio;

Visti tutti gli atti di appello tempestivamente notificati e depositati;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 maggio 2004, con l'assistenza del segretario sig.ra Gerarda Calabrese, il consigliere relatore Silvio Aulisi, l'avvocato Salvatore di Pardo per Ruta Nunzio, locato Demetrio Rivellino per Lombardi Nunzio, l'avvocato Giovanni Di Giandomenico per Zezza Nicola e D'Angelo Salvatore, l'avvocato Antonio Guida per Di Tempora Paolo, l'avvocato Saverio Costanzo per Fanelli Nicola, Fossaceca Antonio, Ioffredi Pasquale e Pannito Giovanni ed il procuratore generale presso questa Corte dei conti nella persona del V.P.G. Maria Giovanna Giordano.

Ritenuto in fatto

Con l'appellata sentenza la sezione giurisdizionale per la Regione Molise ha condannato Ruta Nunzio, D'Angelo Salvatore, Fanelli Nicola, Fossaceca Antonio, Ioffredi Pasquale, Lombardi Nunzio, Pannito Giovanni e Di Tempora Paolo al pagamento, in favore della A.S.L. di Campobasso (al tempo dei fatti U.S.L. n. 5 di Campobasso), della somma di L. 20.681.178 ciascuno ed ancora Zezza Nicola, Manfredi Selvaggi Luigi e Di Tempora Enzo al pagamento, sempre in favore della stessa A.S.L. di Campobasso, della somma di L. 12.408.707 ciascuno, oltre per tutti rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia queste liquidate in € 4.396,72.

Il giudizio conseguiva all'atto di citazione del 22 dicembre 1998 con il quale la competente procura regionale presso la sezione, giurisdizionale molisana aveva convenuto i soggetti appena indicati per sentirli condannare al pagamento della somma di lire cinque miliardi (singolarmente lire 476 milioni per Ruta, D'Angelo, Fanelli, Fossaceca, Ioffredi, Lombardi, Pannito e Di Tempora Paolo e lire 288 milioni per Zezza, Manfredi Selvaggi e Di Tempora Enzo) oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio, nell'assunto che il comportamento degli stessi, quali componenti del Comitato di gestione della U.S.L. n. 5 di Campobasso (il Di Tempora Paolo quale funzionario dipendente), aveva determinato un equivalente danno in relazione all'affidamento e alla gestione dei contratti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle opere civili dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.

I convenuti opponevano in primo grado — oltre l'infondatezza dell'accusa per difetto di colpa grave e/o di danno, ovvero per avvenuta prescrizione totale o parziale dell'azione — l'inammissibilità dell'atto di citazione per l'assoluta indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*.

E proprio in relazione alle argomentazioni difensive, il primo giudice, con ordinanza n. 0137/2001 depositata il 16 novembre 2001, pur dando atto che «non si ravvisavano, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163, terzo comma, n. 3 dello stesso c.p.c.» disponeva un supplemento istruttorio chie-

dendo (ordinando) alla procura regionale di provvedere «all'integrazione dell'atto di citazione con riferimento ad alcuni profili della domanda riguardanti gli elementi della responsabilità amministrativa contestata agli odierni convenuti, e segnatamente l'elemento oggettivo del danno e il nesso di causalità fra le singole partite di danno e i soggetti al cui comportamento omissivo o commissivo le stesse sarebbero imputabili» e, in particolare, di specificare:

a) l'ammontare complessivo del danno patrimoniale subito dalle finanze della U.S.L. n. 5 di Campobasso in relazione ai fatti esposti, accompagnato da un prospetto riepilogativo delle singole partite di danno da cui esso risulta composto;

b) le singole partite di danno che compongono il danno complessivo di cui alla pretesa risarcitoria attorea, con l'indicazione dei fatti o degli atti in relazione ai quali sarebbero configurabili;

c) i soggetti al cui comportamento omissivo o commissivo sarebbero da imputare le singole partite di danno che compongono il danno complessivo di cui alla pretesa risarcitoria attorea;

d) le circostanze idonee a ritenere sussistente, in capo ai presunti responsabili l'elemento soggettivo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'art. 3 della legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Con atto depositato l'11 marzo 2002, la Procura regionale riassumeva il giudizio allegando al proprio atto di riassunzione una relazione della Guardia di Finanza cui era stato demandato l'onere di corrispondere ai punti dell'ordinanza dalla lettera a) alla lettera c).

Alla successiva udienza dibattimentale tutti i difensori, dopo aver rilevato (come si legge nella sentenza alle pagine 22 e 23) che «nell'adempimento del supplemento di istruttoria l'organo requirente si sia limitato a ribadire sostanzialmente le richieste già avanzate con l'atto introduttivo del giudizio», hanno rimarcato con insistenza «che risultavano ancora del tutto indeterminati l'oggetto della domanda attrice e i comportamenti ascritti agli odierni convenuti con riferimento alle singole voci di danno di cui alla pretesa risarcitoria attorea», per cui hanno nuovamente insistito, in via principale, nella richiesta di inammissibilità della domanda attrice per nullità della citazione per assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. in relazione all'art. 163, comma 3, n. 3, dello stesso c.p.c.

Il primo giudice, ritenuto di poter disattendere le argomentazioni difensive è pervenuto alla condanna (seppur per importi inferiori per aver disconosciuto alcune partite di danno e ridotte altre per parziale prescrizione) di tutti i soggetti convenuti nei termini precedentemente indicati.

La sentenza è stata appellata da: Ruta Nunzio per (fra l'altro) «violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, punto 5, c.p.c.) in relazione all'art. 132 c.p.c.»; da Lombardi Nunzio per (fra l'altro) «violazione dell'art. 111 della Costituzione in relazione all'art. 132 c.p.c.»; da Zezza Nicola per (fra l'altro) «violazione dei principi di cui all'art. 112, 163 e 164 c.p.c.»; da Di Tempera Paolo per (fra l'altro) «violazione dell'art. 163, comma 3, n. 3, in relazione all'art. 164, comma 4, c.p.c.; nullità e inammissibilità della citazione introduttiva e dell'atto di riassunzione in data 8 marzo 2002, violazione dell'art. 101 sul principio del contraddittorio; violazione dei principi del giusto processo di cui all'art. 111 della Costituzione»; da D'Angelo Salvatore per (fra l'altro) «violazione dei principi di cui agli articoli 112, 163 e 164 c.p.c.»; da Fanelli Nicola, Fossaceca Antonio, Ioffredi Pasquale e Pannitto Giovanni per (fra l'altro): «nullità della sentenza, inammissibilità ed improponibilità della domanda, violazione del *thema decidendum* in relazione alla mancata riformulazione dell'invito a controdedurre; inammissibilità ed improponibilità della domanda successivamente alla intervenuta riassunzione».

Con il proprio atto conclusionale il procuratore generale, ritenuti infondati tutti i motivi di appello, ha chiesto il rigetto degli stessi.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2004, tutti gli avvocati difensori hanno ancora una volta ribadito la violazione dei principi di cui agli articoli del codice di procedura civile (come indicati negli atti scritti) e, soprattutto, di cui all'art. 111 della Costituzione come novellato, sottolineando soprattutto la terzietà del giudice nel senso che lo stesso non può sostituirsi alle parti in causa al fine di sopperire a mancanze imputabili alle stesse.

Considerato in diritto

Gli atti di appello indicati in epigrafe vengono riuniti ai sensi dell'art. 335 del c.p.c. in quanto impugnazioni avverso la stessa sentenza.

Le risultanze processuali come sopra ricordate convincono il Collegio a sollevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, questione di legittimità dell'art. 14 del r.d. n. 1038 del 13 agosto 1933 (Approvazione del regolamento di procedura per in giudizi innanzi alla Corte dei conti) per contrasto con gli articoli 111 (*in primis*) e 24 della Costituzione.

A tal fine osserva il Collegio.

Sulla non manifesta infondatezza.

Come si evince dalla narrativa che precede il primo giudice, chiamato a pronunciarsi sull'asserita responsabilità dei componenti il Comitato di gestione della U.S.L. n. 5 di Campobasso (poi A.S.L. di Campobasso) e di un dipendente della stessa U.S.L., ha ritenuto che ai fini del decidere (e più precisamente: «ai fini di giustizia e per una più avvisata decisione», come si legge nell'ordinanza n. 0137/2001) che il procuratore regionale attoreo venisse ad offrire, «ad integrazione dell'atto di citazione con riferimento ad alcuni profili della domanda riguardanti gli elementi della responsabilità amministrativa contestata dai convenuti» determinate «specificazioni» riguardanti in particolare «l'elemento oggettivo del danno ed il nesso di causalità fra le singole partite di danno e i soggetti il cui comportamento omissivo o commissivo le stesse sarebbero imputabili».

L'ordine dato al procuratore regionale (e la norma appresso citata usa, per l'appunto il termine «ordinare») ha trovato, come del resto indicato nella stessa ordinanza, il suo sostegno nell'art. 14 del r.d. n. 1038 del 13 agosto 1933 che, come è noto, indica i poteri del giudice contabile in quella che può chiamarsi la fase istruttoria (come da intitolazione del capo V del Titolo I del detto r.d. n. 1038 del 1933).

Orbene ritiene il Collegio che, se anche l'art. 14 più volte citato ha trovato, da tempo ormai immemorabile, costante (e quasi incontrastata) applicazione (anche e soprattutto) nel giudizio di responsabilità amministrativa, lo stesso articolo, dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 111 della Costituzione e comunque ai sensi dell'art. 24 della stessa Costituzione, potrebbe apparire, almeno sotto l'aspetto che interessa, costituzionalmente illegittimo.

E tale deve ritenersi in quanto, demandando al giudice la possibilità di ordinare al procuratore regionale (che è pur sempre una parte di un processo paritetico) di integrare l'atto di citazione (che è pur sempre l'atto che non solo dispone la chiamata in giudizio del soggetto ritenuto responsabile, ma anche, per quel che più conta, delimita ovvero dovrebbe delimitare fin dalla notificazione alla controparte gli essenziali elementi del *petitum* e della *causa petendi*), l'art. 14 in questione viene a collidere tanto con il dettato costituzionale (art. 111) che ha previsto che il processo, definito «giusto», si svolge «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale», quanto con il principio (art. 24) secondo il quale la difesa è un diritto inviolabile «in ogni stato e grado del procedimento».

La «collisione» con i principi costituzionali appena citati dell'art. 14 del r.d. n. 1033 del 1938 deve, pertanto, ritenersi sufficientemente evidente (e di sicuro non manifestamente infondata) una volta che il soggetto convenuto in giudizio si vede «mutare», nel corso del giudizio, i presupposti con riferimento ai quali aveva improntato la sua difesa (violazione dell'art. 24 della Costituzione) e, soprattutto si vede mutare detti presupposti su iniziativa del giudice come tale, di sicuro, non terzo ed imparziale (violazione dell'art. 111 della Costituzione).

Né, d'altronde, appare possibile a questo giudice una mera disapplicazione dell'articolo in questione (in quanto non in linea con la costante giurisprudenza al riguardo) ovvero una diversa lettura dello stesso che possa consentire, di per se sola, di far ritenere non necessario l'intervento del Giudice delle Leggi.

Sulla rilevanza.

Con riguardo a questo secondo presupposto ritiene il Collegio sufficiente affermare che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14 del r.d. n. 1033 del 1938 nella parte che consente al giudice di ordinare al procuratore attoreo (come avvenuto in fattispecie) di «integrare l'atto di citazione», determinerebbe una pronuncia di annullamento della sentenza di condanna.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del r.d. n. 1038 del 13 agosto 1933 (approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi la Corte dei conti) nella parte in cui consente al giudice di «ordinare al procuratore generale» (ora anche regionale) anche di (secondo il diritto in atto vivente) «integrare l'atto di citazione con riferimento ad alcuni profili della domanda riguardanti anche l'elemento oggettivo del danno ed il nesso di causalità», per contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione;

Sospende il giudizio, sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità, ed ordina alla segreteria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2004.

Il Presidente: PELLEGRINO

N. 274

Ordinanza dell'8 febbraio 2005 emessa dal Giudice di pace di Roma atti relativi a Dumbrava Vica

Straniero - Divieto di espulsione - Soggetto che provvede al mantenimento dei propri figli, fratelli e genitori - Mancata previsione - Violazione di diritto fondamentale della persona - Lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dalla C.E.D.U.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 19.
- Costituzione, art. 2; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8.

IL GIUDICE DI PACE

Ritenuto preliminarmente opportuno sollevare eccezione di incostituzionalità nella parte che riguarda i divieti di espulsione e di respingimento di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 sotto il profilo della violazione dell'art. 2 Cost. nonché della violazione dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Infatti sussistono condizioni ostative alla espulsione o al respingimento per quei soggetti, come nel caso di specie, il cui lavoro in Italia costituisce unico sostegno per la famiglia di origine, perché diversamente si sgretolerebbe il senso morale della famiglia e si creerebbe una fonte di povertà con tutte le conseguenze del caso.

Infatti non è possibile negare un soggiorno ad una donna che con il suo onesto lavoro intende sostenere cinque fratelli e i genitori che versano nella più assoluta miseria.

È contro i principi umanitari privare il soggetto della possibilità di sostenere i propri figli, fratelli e genitori per cui si invoca un intervento della eccellentissima Corte, affinché dichiari la nullità dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui non prevede tra i soggetti non espellibili i casi di cui abbiamo accennato, e ciò anche nello spirito dell'art. 8 della citata Convenzione.

P. Q. M.

Ritenuta la fondatezza della eccezione di incostituzionalità sollevata dal giudice di pace di Roma (Ufficio Stranieri) avv. Benedetto Enzo Nicotra, con l'assistenza della dott.ssa Raffaella Arcangeli, dispone rimettersi gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci nel merito e ordina la sospensione del procedimento in corso.

Dispone altresì l'immediata liberazione della trattenuta sig.ra Dumbrava Vica di cui al procedimento di convalida R.G. 347/05 del giorno 8 febbraio 2005.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Roma, addì 8 febbraio 2005

Il giudice: NICOTRA

05C0587

N. 275

Ordinanza del 29 dicembre 2004 emessa dal T.a.r. per la Sicilia, sez. staccata di Catania, sul ricorso proposto da Rao Giuseppe contro Provincia regionale di Messina ed altri

Elezioni - Regione Siciliana - Elezione dei consigli delle Province regionali - Ripartizione dei seggi - Criteri - Attribuzione dei seggi residui «a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa» ed «attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo secondo l'ordine crescente di popolazione fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale» - Irrazionalità ed effetti distorsivi del criterio adottato - Incidenza sul principio di uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive.

- Legge della Regione Sicilia 9 maggio 1969, n. 14, art. 18, comma secondo, n. 3, quarto e quinto periodo, come sostituiti dall'art. 14 della legge 1° settembre 1993, n. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 51, primo comma.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2576/2003 proposto dal dott. Rao Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Merlo, elettivamente domiciliato in Catania, via Aloï n. 46, presso lo studio dell'avv. Egidio Incorpora;

Contro la Provincia regionale di Messina, in persona del presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio; Faraci Orazio Antonino Michele, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Monforte e Lucio Nicolò Fonti Castelbonesi, domiciliato per legge presso la segreteria di questa 1^a Sezione; Martelli Giuseppe, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Martelli, domiciliato per legge presso la segreteria di questa 1^a Sezione; Morano Giuseppe e Cerreti Carlo, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Lo Castro, per legge domiciliati presso la segreteria di questa 1^a Sezione; Sidoti Luigi, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Mario Caldarera, elettivamente domiciliato in Catania, via V.E. Orlando, n. 26, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Jelo; Barbera Giacinto, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Torre, elettivamente domiciliato in Catania, via Ruggero Settimo, n. 43, presso lo studio dell'avv. Antonino Paratore Ciancio; Lombardo Giuseppe, Passaniti Angelo, Barbera Nicola, Bruno Daniela in Consolo, Magazzù Salvatore, Sirti Giuseppe, Previti Giuseppe, Bivona Enrico, Ragno Luigi, La Cava Sergio, Caudo Michele, Granese Domenico, Gitto Amedeo, Giorgianni Pietro Salvatore, Italiano Lorenzo, Caltafamo Rosario, La Rosa Santi Vincenzo, Randazzo Salvatore, Recupero Filippo Neri, Galluzzo Giuseppe, Gullo Carmelo, Calanna Francesco Concetto, Ortoleva Antonio Giuseppe, Mangano Renato, Reitano Antonino, Librizzi Salvatore, Casella Antonino, Gullo Luigi, Natoli Giuseppe, Lopes Franco Armando, Melita Lucio, Di Santo Manlio, Gugliotta Biagio, Isaja Filippo, Monea Pasquale, Cuttenti Carmelo, Gulotta Roberto, Cilla Gaetano, Schirò Rosalia, non costituiti in giudizio; per l'annullamento: delle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio provinciale del maggio 2003, conclusesi con la proclamazione degli eletti di cui al verbale dell'ufficio elettorale provinciale chiuso l'11 giugno 2003, e per la conseguente correzione del risultato elettorale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 7 dicembre 2004 il consigliere dott. Biagio Campanella; uditi gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Il dott. Giuseppe Rao ha partecipato, quale candidato della lista «La Margherita - Democrazia è Libertà», nel Collegio n. 2 (Messina Nord), alla competizione per il rinnovo del Consiglio della Provincia regionale di Messina, svoltasi nei giorni 25 e 26 maggio 2003.

Relativamente a tale Collegio, l'Ufficio elettorale provinciale ha determinato, per la menzionata lista, il quoziente elettorale nello 0,99568129.

Il dott. Rao sottolinea che, ove la lista predetta, alla quale sono stati assegnati, in sede provinciale, quattro seggi, avesse conseguito, sempre nel Collegio n. 2, il quoziente intero, il conseguente seggio conquistato sarebbe stato assegnato a lui il quale, con 2.174 voti di preferenza, ha riportato la migliore cifra elettorale individuale.

Pertanto, non avendo la lista della Margherita conseguito il quoziente intero nel predetto Collegio, la parte centesimale di tale quoziente ha concorso alla distribuzione dei seggi con i resti.

Ciò nondimeno, pur vantando tale lista il più alto quoziente tra tutte le liste e tutti i Collegi, per effetto del criterio introdotto dall'art. 14 della legge regionale n. 26 del 1993, la lista medesima non ha conseguito alcun seggio nel Collegio n. 2, conquistandoli, invece, in altri Collegi, in base a quozienti di gran lunga inferiori.

Inoltre, il ricorrente rileva che, dall'esame dei Collegi in alcune Sezioni, sono emersi grossolani errori materiali nei conteggi riepilogativi e nei riporti dei voti conseguiti dalle varie liste, che avrebbero influenzato negativamente il quoziente elettorale della lista «Margherita», nel Collegio n. 2 (Messina Nord). Ritiene il dott. Rao che, ove tale quoziente fosse stato correttamente calcolato, lo stesso sarebbe dovuto risultare «intero», con conseguente assegnazione del seggio al ricorrente.

Con ordinanza n. 570 del 29 ottobre 2003, questa Sezione ha incaricato l'Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Messina di disporre una verifica, tesa ad appurare l'esatto numero dei voti riportati dalle liste partecipanti alla competizione elettorale, per quanto concerne il Collegio n. 2 di Messina Nord, relativamente alle Sezioni nn. 105, 126, 133, 137, 138, 142, 155, 161, 167, 168, 170, 172, 179, 180, 183, 185, 189, 193, 203, 208, 217, 218, 224, 225 e 227.

Dall'esito di tale verifica il Collegio ha evinto che risponde a verità quanto sostenuto dal ricorrente circa i numerosi e gravi errori compiuti in sede di scrutinio dei voti, ma che comunque la correzione dei risultati elettorali non apporterebbe alcun vantaggio all'interessato, atteso che il quoziente elettorale che si determinerebbe non risulterebbe per nulla incrementato rispetto a quello già attribuitogli.

Comunque, il ricorrente solleva, in subordine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, n. 3, secondo comma, quarto e quinto periodo, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, come sostituiti dall'art. 14 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, per contrasto con gli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, con conseguente illegittimità della ripartizione dei seggi, come effettuata dall'Ufficio elettorale provinciale, nella parte in cui non risulta assegnato un seggio alla lista «Margherita» nel Collegio n. 2 (Messina Nord) e non risulta proclamato eletto il ricorrente.

D I R I T T O

1. — Ricorda, preliminarmente, il Collegio che, per costante giurisprudenza, la dedotta incostituzionalità di una norma di legge può costituire l'unico motivo (sia pure proposto in via subordinata, come nel caso di specie) su cui può validamente fondarsi la proposizione di un ricorso giurisdizionale (*cfr.*, Corte costituzionale, nn. 444 del 26 settembre-12 ottobre 1990 e 367 dell'11-20 luglio 1991; T.a.r. Sicilia-Catania-Sez. 3^a, n. 9 del 12 gennaio 2001).

Nel caso di specie, il ricorso, una volta dimostrato, come esposto in punto di fatto, il venir meno dell'interesse a coltivare il motivo di gravame proposto in via principale, si incentra interamente sulla dedotta incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 51, 1° comma, della Costituzione, dell'art. 18, numero 3, secondo comma, quarto e quinto periodo, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, come sostituiti dall'art. 14 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, nella parte in cui tali disposizioni prevedono che l'assegnazione dei seggi residuati non avviene scorrendo la graduatoria delle liste collegiali in funzione del miglior quoziente ed in ragione della disponibilità dei seggi per Collegio, bensì partendo dai Collegi «con popolazione legale meno numerosa» e passando via via agli altri in «ordine crescente di popolazione».

2. — Tale questione di incostituzionalità appare, pertanto, rilevante per la definizione del ricorso in oggetto, atteso che soltanto da un'eventuale pronuncia di incostituzionalità della menzionata normativa il ricorrente potrebbe ottenere il beneficio dell'elezione a consigliere provinciale.

3. — Il Collegio dovrà ora darsi carico di verificare se la questione di incostituzionalità in esame si appalesa anche non manifestamente infondata. Il ricorrente deduce, in primo luogo, un contrasto della normativa in questione con l'art. 3 della Costituzione il quale, al primo comma, così recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

In secondo luogo, il dott. Rao deduce un contrasto della normativa medesima con l'art. 51, primo comma, della Costituzione, secondo cui «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Il «sospetto» del ricorrente circa una violazione di tali norme costituzionali appare giustificato; la normativa della cui costituzionalità si dubita appare favorire i candidati delle Circoscrizioni minori, laddove il resto della normativa pare salvaguardare gli interessi di tutti i candidati (a prescindere dalla dimensione del Collegio in cui si presentano).

Ed invero, l'art. 18 della legge regionale n. 14 del 1969 detta le formule matematiche intese ad omogeneizzare in un'unica graduatoria i valori (relativi) espressi da ciascuna lista in ciascun Collegio, attesi i diversi parametri da comparare per ogni Collegio (numero dei votanti, numero dei voti validi, numero dei candidati).

Il Collegio sottolinea che, per determinare il quoziente di ciascuna lista, per ciascun Collegio, viene seguito il seguente procedimento: «... si moltiplica per 100», il numero di voti riportati in sede collegiale da ciascuna lista

alla quale, in sede provinciale, sono stati assegnati uno o più seggi e il risultato si divide per il totale dei voti conseguiti nell'ambito della circoscrizione collegiale dalle liste ammesse al riparto dei seggi. Quindi si moltiplica tale risultato per il numero dei seggi assegnato al collegio diviso cento».

Ritiene il Collegio che tale formula consenta di pervenire ad una graduatoria rapportata alla medesima base percentuale (100), con la determinazione di un quoziente che rappresenta, per un verso, il valore proporzionale dell'apporto arrecato dai candidati di una lista in ambito collegiale per il conseguimento dei seggi conquistati dalla medesima lista su base provinciale, per altro verso il valore elettorale di ciascuna lista in ciascun Collegio «relativizzato» con l'analogo «valore» collegiale delle altre liste.

Viceversa il «correttivo», secondo cui i seggi residui vengono distribuiti partendo dai Collegi con popolazione legale meno numerosa, toglie ogni significato alla omogeneizzazione dei risultati delle singole liste in ciascun Collegio, penalizzando il migliore risultato elettorale e premiando un risultato peggiore depotenziando, oltre ogni limite di ragionevolezza, il principio di maggiore rappresentatività (relativa) che deve presiedere all'assegnazione dei seggi.

Osserva il Collegio che su questione analoga, sollevata da questo t.a.r. in relazione al ricorso n. 2578/2003, la Corte costituzionale ha adottato l'ordinanza n. 361 del 25 novembre 2004, con cui si è, fra l'altro, affermato:

«... la circostanza che — a prescindere dalla (pretesa) omogeneità (e confrontabilità) dei quozienti conseguiti dai candidati di una medesima lista nei vari collegi (quozienti che si ottengono anche attraverso la moltiplicazione per il numero dei seggi assegnati a ciascun collegio) — il candidato di una lista risulti, nel suo collegio, non eletto (per essere stati i seggi attribuiti a candidati di altre liste o perché aventi quoziente più elevato o perché, negli altri collegi, la lista ha già conseguito tutti i seggi ad essa spettanti) costituisce un (ineliminabile) inconveniente di mero fatto, connesso all'esigenza di rispettare la rappresentatività della popolazione dei singoli collegi»;

«che, pertanto, è manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale che prospetti, da un lato, l'esigenza di rispettare scrupolosamente la graduatoria delle liste in funzione del miglior quoziente» e, dall'altro lato, l'incompatibile esigenza di assegnare i seggi «in ragione della loro disponibilità per collegio», senza in alcun modo indicare la soluzione che consentirebbe di soddisfare integralmente entrambe le suddette esigenze».

Il Collegio ritiene di dover riproporre la questione procedendo ad una «prospettazione» più completa rispetto a quella contenuta nell'ordinanza di rimessione che ha dato luogo all'adozione della decisione della Corte costituzionale surriportata.

Il Collegio ritiene che tale questione possa essere riproposta in base al dettato dell'art. 24, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che preclude allo stesso giudice di adire nuovamente la Corte soltanto nel caso di una pronuncia costituzionale decisoria, ossia allorché la Corte abbia deciso nel merito la questione, ed allorché tutti gli aspetti della questione siano stati oggetto di apposita cognizione.

Per quanto concerne il caso di specie, riconosce il Collegio che all'enunciazione della questione non è seguita un'adeguata dimostrazione della piena rispondenza della disposizione (quale sarebbe dovuta risultare a seguito della richiesta dichiarazione di illegittimità costituzionale) ai reali valori proporzionali espressi dalle liste nei vari Collegi, nel pieno rispetto della rappresentanza territoriale degli stessi.

In sostanza, una più approfondita prospettazione della questione appare idonea ad indicare la soluzione che soddisfa integralmente tanto l'esigenza di assegnare i seggi in funzione del miglior quoziente, quanto l'altra (solo apparentemente di segno contrario) di rispettare il numero dei seggi assegnati ai singoli Collegi.

Orbene, ritiene il Collegio che l'elemento da cui va iniziato nell'assegnazione dei seggi è costituito dal miglior quoziente, in relazione, ovviamente, ad un duplice riferimento: un collegio ed una lista.

Se vi è disponibilità di seggi nel Collegio relativo a tale miglior quoziente, il seggio non potrà non essere assegnato alla lista che vanta tale quoziente. Si procederà, quindi, all'assegnazione dei seggi alle liste cui sono stati attribuiti quozienti immediatamente seguenti, via via decrescenti.

Ovviamente, ai fini dell'assegnazione di ogni altro ulteriore seggio, lo scorrimento della graduatoria in senso decrescente dovrà tenere conto sia della disponibilità di un seggio nel relativo Collegio, sia dell'esistenza di un seggio da assegnare ancora alla lista.

In tal modo, tanto il Collegio, quanto la lista, relativi al quoziente preso in considerazione, partecipano all'attribuzione fino al rispettivo esaurimento dei seggi assegnati. Se, in corrispondenza del quoziente, mancasse una delle due disponibilità (seggio nel Collegio o seggio da assegnare ancora alla lista), dovrà procedersi ovviamente ad un ulteriore scorrimento della graduatoria. Soltanto in tal modo, ad avviso del Collegio, si contemperano le fondamentali esigenze di rispettare il valore elettorale proporzionale e di salvaguardare la rappresentanza territoriale.

Sottolinea, in proposito, il ricorrente che «in un sistema proporzionale puro, la rappresentanza territoriale non può mai costituire un parametro contrastante con il valore espresso dal quoziente in discussione, perché è garantita proprio dall'applicazione di quel quoziente, espressione, del valore proporzionale di ogni lista in ciascun Collegio, parametrato con gli analoghi valori espressi dalle liste negli altri Collegi».

Soltanto seguendo in senso decrescente la graduatoria è possibile «esaurire» i seggi di un Collegio rispettando i reali valori proporzionali, nell'imprescindibile logica di esaurire tali seggi in favore di liste che, nell'ambito di quel Collegio medesimo, abbiano espresso quozienti più elevati, nell'ottica di una perfetta conciliabilità con l'altro, altrettanto imprescindibile, principio della rappresentanza territoriale.

Le disposizioni della cui costituzionalità si sospetta alterano, viceversa, un tale equilibrio, introducendo un «correttivo» perverso.

Come dimostra con assoluta chiarezza il ricorrente nelle varie tavole illustrative contenute nel ricorso, con l'applicazione delle disposizioni della cui costituzionalità si dubita, vengono eliminati, in sede di distribuzione dei seggi, molti dei migliori quozienti, in particolare quelli ottenuti nei Collegi con popolazione più numerosa, relativamente ai quali, non di rado, il maggior quoziente centesimale deve cedere a vantaggio di quozienti, a volte di gran lunga inferiori, conseguiti da una stessa lista, in Collegi con popolazione meno numerosa.

La dimostrazione della perversità di un tale criterio è dimostrato dalla circostanza che, in sede di distribuzione dei seggi a seguito dei risultati delle elezioni in questione, a fronte dell'esclusione di quozienti ben più alti, una lista ha ottenuto un seggio nel Collegio n. 3 (Barcellona-Milazzo) avvalendosi di un quoziente dello 0,009 voti, corrispondente ad appena 78 voti.

Quindi, la disposizione secondo cui «... gli eventuali seggi residui verranno attribuiti seguendo la graduatoria decrescente delle parti centesimali fino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti al collegio», correttamente applicata, è idonea perché si proceda ad un'assegnazione dei seggi che sia idonea a salvaguardare tanto il valore elettorale proporzionale quanto la rappresentanza territoriale.

La stessa norma, dopo aver introdotto un criterio che salvaguarda entrambi i menzionati valori, introduce poi un ulteriore criterio aggiuntivo che provoca i denunciati effetti distorsivi e, sostanzialmente, un elemento di contraddittorietà, interno alla stessa norma.

Appare violato, pertanto, il trascritto art. 3 della Carta costituzionale, il quale enuncia il c.d. principio di uguaglianza formale e soggettiva, valevole per tutti i soggetti dell'ordinamento, persone fisiche e giuridiche (*cfr.*, Corte costituzionale, nn. 25/1966 e 2/1969), che costituisce «un principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura» (Corte costituzionale, n. 25/1966) ed è espressione di «un generale canone di coerenza dell'ordinamento» (Corte costituzionale, n. 204/1982), il quale si estrinseca, in ultima analisi, in un generale principio di «ragionevolezza», per cui la legge deve trattare in maniera eguale situazioni eguali, ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse (*cfr.*, fra le tante, Corte costituzionale, nn. 53/1958, 15/1960, 4/1964, 1/1966, 5/1980 e 15/1982).

Al principio di eguaglianza così inteso, cioè come canone di coerenza e ragionevolezza, soggiace indubbiamente anche la legge, e ciò non solo sotto il profilo formale — per cui il principio di eguaglianza regolerebbe soltanto la forza e l'efficacia della legge — ma anche sotto il profilo materiale, per cui tale principio è rivolto a regolare anche il contenuto della legge, implicando un limite o vincolo alla funzione normativa primaria nel senso sopra indicato. Alla luce delle superiori considerazioni, la questione di costituzionalità non appare manifestamente infondata neppure con riferimento al primo comma dell'art. 51 della Costituzione, che ribadisce, in sostanza, il principio di uguaglianza per quanto concerne l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953, solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di incostituzionalità dell'art. 18, n. 3, secondo comma, quarto e quinto periodo, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, come sostituiti dall'art. 14 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, per contrasto con gli artt. 3 e 51, 1° comma, della Costituzione, limitatamente alle parole «a partire dal collegio con popolazione legale meno numerosa» e «quindi si passa all'attribuzione degli altri seggi residui a quei collegi che seguono il primo secondo l'ordine crescente di popolazione fino all'esaurimento dei seggi attribuiti a ciascuna lista in sede provinciale».

Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla autorità amministrativa; essa viene depositata in segreteria, che provvederà a notificarne copia alle parti, al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana ed al Presidente della Regione Siciliana.

Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 7 dicembre 2004.

Il Presidente ff. estensore: CAMPANELLA

N. 276

Ordinanza del 28 agosto 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 2005) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino sul ricorso proposto da Roxi Bar di Vernacchio Giuseppe e C. S.n.c. contro Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella controversia n. 1586/2003, ad oggetto irrogazione sanzioni, promossa da Roxi Bar di Vernacchio Giuseppe & C. S.n.c., contro l'Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi.

Il Collegio premesso che:

1) In data 30 ottobre 2003 Vernacchio Giuseppe nella qualità di legale rappresentante della società «Roxi Bar di Vernacchio Giuseppe & C. S.n.c.», proponeva ricorso avverso l'avviso di irrogazione sanzioni n. RE2LSAR00008/03 del 26 maggio 2003 dell'Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi, notificato il 16 luglio 2003, emesso in applicazione della legge n. 73 del 23 aprile 2002 di conversione del d.l. 20 febbraio 2002, n. 12;

2) Esponeva il ricorrente che nel corso di una verifica effettuata il 29 agosto 2002 presso la propria azienda, la Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi aveva riscontrato la presenza di n. 1 lavoratore non iscritto nei libri sociali obbligatori e che a seguito della determinazione dello ammontare della paga spettante, dall'inizio dell'anno fino alla data della verifica, da parte della Direzione provinciale del lavoro di Avellino, l'Agenzia delle Entrate aveva irrogato la sanzione di euro 22.342,46 pari al doppio del predetto importo.

3) Eccepeva, esso ricorrente, la nullità della notifica dell'avviso, la carenza di motivazione dello stesso e la illegittima determinazione della sanzione.

4) Con successive memorie difensive del nel reiterare le precedenti argomentazioni, formalizzava la eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata, in quanto la sanzione doveva essere determinata in base ai giorni di effettiva prestazione lavorativa e che in caso di diversa interpretazione della normativa applicata, la stessa sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza garantito dalla Carta costituzionale.

5) Dopo la fissazione dell'udienza per l'esame della controversia, si era costituita l'Agenzia delle Entrate che contestava quanto dedotto nel ricorso.

6) Nella seduta del 13 maggio 2004 si procedeva alla discussione all'esito della quale il Collegio si riservava la decisione ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992; successivamente nella seduta del 26 agosto 2004, il Collegio scioglieva la riserva.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, facendola propria, la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 3, comma 3, della legge n. 73/2002 che converte con modif. il d.l. n. 12/2002, norma che prevede la sanzione amministrativa del 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare del costo del lavoro calcolato sulle base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

Considerato che detta disposizione appare in chiaro contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto comporta una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento fra il datore di lavoro che si avvale di lavoratori irregolari, come tali accertati all'inizio dell'anno, e quello che, pur nelle stesse condizioni, è, invece, oggetto di accertamento nel corso dell'anno, come nel caso in esame;

la sanzione dovrebbe, invece, essere commisurata alla effettiva durata del lavoro irregolare ed a tal fine dovrebbe consentire al sanzionato di fornire la prova di tale effettivo periodo lavorativo;

la mancata previsione, nella norma contestata, della possibilità di far utilmente valere, sia in sede di verifica sia in sede contenziosa, la circostanza che il lavoratore Perullo Laura prestava servizio solo dal 26 agosto

2002, e quindi da pochi giorni, come dichiarato, e di poter - dover determinare l'ammontare dei salari in base a tale periodo, comporta, oltre la violazione del principio di uguaglianza, anche la violazione del diritto di difesa sancito e tutelato dall'art. 24 della Costituzione.

Ritenuto pertanto, che gli atti vanno trasmessi, previa sospensione del giudizio, alla Corte costituzionale per la valutazione della legittimità della contestata norma;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge 23 aprile 2002, n. 73, di conversione, con modificazioni, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio.

Dispone che a cura della segreteria della Commissione la presente ordinanza venga notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Avellino, addì 26 agosto 2004

Il Presidente: VERNACCHIA

05C0589

N. 277

Ordinanza del 28 agosto 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 2005) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino sul ricorso proposto da Arti Grafiche 2000 di Moscariello Ezio e Baldovino S.n.c. contro Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella controversia n. 1587/2003, ad oggetto irrogazione sanzioni, promossa da Arti Grafiche 2000 di Ezio e Baldovino Moscariello S.n.c., contro l'Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi.

Il Collegio premesso che:

1) In data 30 ottobre 2003 Moscariello Ezio, nella qualità di legale rappresentante della «Arti Grafiche 2000 S.n.c.», proponeva ricorso avverso l'avviso di irrogazione sanzioni n. 19659/03 del 16 luglio 2003 dell'Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi, notificato il 18 luglio 2003, emesso in applicazione della legge n. 73 del 23 aprile 2002 di conversione del d.l. 20 febbraio 2002, n. 12;

2) Esponeva il ricorrente che nel corso di una verifica effettuata il 29 agosto 2002 presso la propria azienda, la Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi aveva riscontrato la presenza di n. 2 lavoratori non iscritti nei libri sociali obbligatori e che a seguito della determinazione dello ammontare della paga spettante, all'inizio dell'anno fino alla data della verifica, da parte della Direzione provinciale del lavoro di Avellino, l'Agenzia delle Entrate aveva irrogato la sanzione di euro 50.918,6 pari al doppio del predetto importo.

3) Eccepeva, esso ricorrente, la nullità della notifica dell'avviso, la carenza di motivazione dello stesso e la illegittima determinazione della sanzione. Evidenziava al riguardo che la sanzione doveva essere determinata in base ai giorni di effettiva prestazione lavorativa e che in caso di diversa interpretazione della normativa applicata la stessa sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza garantito dalla Carta costituzionale.

4) Fissata l'udienza per l'esame della controversia si costituiva l'Agenzia delle Entrate che contestava quanto dedotto nel ricorso. Nella seduta del 13 maggio 2004 si procedeva alla discussione all'esito della quale il Collegio si riservava la decisione ai sensi del comma 2 dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992 successivamente nella seduta del 26 agosto 2004, il Collegio scioglieva la riserva.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, facendola propria, la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 3, comma 3, della legge n. 73/2002 che converte con modif. il d.l. n. 12/2002, norma che prevede la sanzione amministrativa del 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulle base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

Considerato che detta disposizione appare in chiaro contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto comporta una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento fra il datore di lavoro che si avvale di lavoratori irregolari, come tali accertati all'inizio dell'anno e quello che, pur nelle stesse condizioni, è, invece, oggetto di accertamento nel corso dell'anno, come nel caso in esame;

la sanzione dovrebbe, invece, essere commisurata alle effettiva durata del lavoro irregolare ed a tal fine dovrebbe consentire al sanzionato di fornire la prova di tale effettivo periodo lavorativo;

la mancata previsione, nella norma contestata, della possibilità di far utilmente valere, sia in sede di verifica sia in sede contenziosa, la circostanza che i lavoratori prestavano servizio solo dal 19 agosto 2002 Luciano Gerardo e dal 27 agosto 2002 Rullo Mabel Jessica, e quindi da pochi giorni, come dichiarato, e di poter — dover determinare l'ammontare dei salari in base a tale periodo, comporta oltre la violazione del principio di uguaglianza anche la violazione del diritto di difesa sancito e tutelato dall'art. 24 della Costituzione.

Ritenuto, pertanto, che gli atti vanno trasmessi, previa sospensione del giudizio, alla Corte, costituzionale per la valutazione della legittimità della contestata norma;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge 23 aprile 2002, n. 73, di conversione, con modificazioni, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio.

Dispone che a cura della segreteria della Commissione la presente ordinanza venga notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Avellino, addì 26 agosto 2004

Il Presidente: VERNACCHIA

N. 278

Ordinanza del 28 agosto 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 2005) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino sul ricorso proposto da Pascale Brunella contro Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella controversia n. 1579/2003, ad oggetto irrogazione sanzioni, promossa da Pascale Brunella, contro l'Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi.

Il Collegio premesso che:

1) In data 28 ottobre 2003 Pascale Brunella, proponeva ricorso avverso l'avviso di irrogazione sanzioni n. RELSA00006/2003 del 26 maggio 2003 dell'Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi, notificato il 16 luglio 2003, emesso in applicazione della legge n. 73 del 23 aprile 2002 di conversione del d.l. 20 febbraio 2002 n.12;

2) Esponeva il ricorrente che nel corso di una verifica effettuata il 29 agosto 2002 presso la propria azienda, la Guardia di Finanza di Sant'Angelo dei Lombardi aveva riscontrato la presenza di un lavoratore non iscritto nei libri sociali obbligatori e che a seguito della determinazione dello ammontare della paga spettante dall'inizio dell'anno fino alla data della verifica, da parte della Direzione provinciale del lavoro di Avellino, l'Agenzia delle Entrate aveva irrogato la sanzione di euro 22.342,46 pari al doppio del predetto importo.

3) Eccepeva, esso ricorrente, la nullità dell'avviso dell'atto di irrogazione, la carenza di motivazione dello stesso e la illegittima determinazione della sanzione.

4) Dopo la fissazione dell'udienza per l'esame della controversia si era costituita l'Agenzia delle Entrate che contestava quanto dedotto nel ricorso.

5) Nella seduta del 26 febbraio 2004, il difensore della ricorrente formalizzava la eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata, perché in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione; il Collegio, a richiesta dell'Ufficio rinviava alla successiva udienza del 13 maggio 2004, nella quale si procedeva alla discussione all'esito della quale il Collegio si riservava la decisione ai sensi del secondo comma dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992; successivamente, nella seduta del 26 agosto 2004, il Collegio scioglieva la riserva.

Ritenuta, rilevante e non manifestamente infondata, facendola propria, la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 3, comma 3 della legge n. 73/2002 che converte con modif. il d.l. n. 12/2002, norma che prevede la sanzione amministrativa del 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare del costo del lavoro calcolato sulle base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione.

Considerato che detta disposizione appare in chiaro contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto comporta una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento fra il datore di lavoro che si avvale di lavoratori irregolari, come tali accertati all'inizio dell'anno, e quello che, pur nelle stesse condizioni, è, invece, oggetto di accertamento nel corso dell'anno, come nel caso in esame;

la sanzione dovrebbe, invece, essere commisurata alla effettiva durata del lavoro irregolare ed a tal fine dovrebbe consentire al sanzionato di fornire la prova di tale effettivo periodo lavorativo;

la mancata previsione, nella norma contestata, della possibilità di far utilmente valere, sia in sede di verifica sia in sede contenziosa, la circostanza che il lavoratore Stanco Antonietta prestava servizio solo dal 26 agosto 2002, e quindi da pochi giorni, come dichiarato, e di poter dover determinare l'ammontare dei salari in base a tale periodo, comporta, oltre la violazione, del principio di uguaglianza, anche la violazione del diritto di difesa sancito e tutelato dall'art. 24 delle Costituzione.

Ritenuto pertanto, che gli atti vanno trasmessi, previa sospensione del giudizio, alla Corte costituzionale per la valutazione della legittimità della contestata norma;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 3, della legge 23 aprile 2002, n. 73, di conversione, con modificazioni, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio.

Dispone che a cura della segreteria della Commissione la presente ordinanza venga notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Avellino, addì 26 agosto 2004

Il Presidente: VERNACCHIA

05C0591

N. 279

Ordinanza del 28 agosto 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 maggio 2005) emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino sul ricorso proposto da Il Lago di Dell'Angelo Francesco & C. S.n.c. contro Agenzia delle Entrate di Sant'Angelo dei Lombardi.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Incidenza sul diritto di difesa.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito nella legge 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella controversia n. 1740/2003 RG avente ad oggetto ricorso avverso lo avviso di irrogazione sanzioni, emesso dall'Agenzia delle Entrate di San Angelo dei Lombardi e notificato il 18 luglio 2003; promossa da: Dell'Angelo Francesco nato a Bagnoli Irpino il 9 marzo 1976, nella qualità di rappresentante legale della società «Il Lago di Dell'Angelo Francesco & C. S.n.c.», esercente attività di ristorante-bar, corrente in Bagnoli Irpino località Altopiano Laceno, elettivamente domiciliato in Guardia dei Lombardi alla via S. Rocco n. 40, presso lo studio degli avv. Rosa Tartaglia e Gaetanino Siconolfi che lo rappresentano e difendono, giusta procura a margine del ricorso, ricorrente;

Contro l'Agenzia delle Entrate di San Angelo dei Lombardi, in persona del direttore reggente *pro tempore*, rappresentato in udienza dalla dr.ssa Lombardo Gabriella dell'Ufficio Avvocatile, resistente.

Il Collegio premesso che:

1) dopo un primo avviso di irrogazione sanzioni notificato il 13 maggio 2003, impugnato il 10 luglio 2003, per il quale l'Agenzia delle Entrate di San Angelo dei Lombardi, aveva chiesto con nota del 14 agosto 2003 la estinzione del giudizio, il predetto Ufficio in data 18 luglio 2003 notificava analogo atto che il ricorrente impugnava con ricorso del 31 ottobre 2003, in esame;

2) con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate di San Angelo dei Lombardi, sulla scorta di un verbale della Guardia Di Finanza del 27 ottobre 2002, che aveva rilevato la presenza di tre dipendenti non risultanti dalle scritture contabili ovvero da altra documentazione obbligatoria secondo la normativa fiscale e sociale, e della nota della direzione provinciale del lavoro di Avellino che determinava il costo del lavoro, per i tre dipendenti, per il periodo gennaio-ottobre 2002, complessivamente in euro 38.056,38; su detto importo irrogava la sanzione amministrativa del 200%, pari ad euro 76.112,76, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 73/2002 di conversione del d.l. n. 12/2002;

3) il ricorrente ne chiedeva l'annullamento per violazione ed errata applicazione della normativa vigente;

4) disattesa l'istanza di sospensione veniva fissata l'udienza di discussione;

5) con note depositate il 10 marzo 2004, il ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale della norma applicata;

6) fissata l'udienza per l'esame della controversia, si costituiva l'Agenzia delle Entrate che contestava quanto dedotto nel ricorso e nelle note illustrative e nella seduta del 13 maggio 2004, si procedeva alla discussione all'esito della quale, il collegio si riservava la decisione ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992; nella seduta del 26 agosto 2004, il Collegio scioglieva la riserva.

O S S E R V A

Va sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 della legge n. 73/2002 di conversione del d.l. n. 12/2002, in tema di modifiche alle disposizioni in materia di lavoro irregolare, in quanto la stessa appare rilevante e non manifestamente infondata; la norma censurata stabilisce testualmente. «Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di contestazione della violazione».

Tale disposizione è in aperto contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, poiché la stessa crea una evidente e ingiustificata disparità di trattamento fra il datore di lavoro che si avvale di lavoratori irregolari, come tali accertati all'inizio dell'anno e quello che, pur nelle stesse condizioni, è invece, oggetto di accertamento nel corso dell'anno, come nel caso di che trattasi.

La sanzione dovrebbe invece essere commisurata alla effettiva durata del lavoro irregolare e a tal fine dovrebbe consentire al sanzionato di fornire la prova di tale effettivo periodo lavorativo.

La mancata previsione nella norma contestata:

a) della possibilità di far utilmente valere, sia in sede di verifica sia in sede contenziosa, la circostanza che i lavoratori:

1) Dell'Angelo Carmine prestava servizio dal 3/2002 solamente la domenica, e quindi per giorni 14 come dichiarato;

2) Di Giovanni Leonardo prestava servizio dal 27 ottobre 2002, solamente la domenica, e quindi per giorni 2 come dichiarato;

3) Di Giovanni Grazia prestava servizio dal 20 ottobre 2002, solamente la domenica, e quindi per giorni 1 come dichiarato;

b) e della possibilità di determinare l'ammontare dei salari in base a tale effettivo periodo, comporta oltre la violazione del principio di uguaglianza, anche la violazione del diritto di difesa sancito e tutelato dall'art. 24 della Costituzione.

Pertanto gli atti vanno trasmessi, previa sospensione del giudizio, alla Corte costituzionale per la valutazione del giudizio della legittimità della contestata norma.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per i motivi su esposti, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 della legge 23 aprile 2002, n. 73, di conversione, con modificazione del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della Segreteria e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della segreteria della Commissione la presente ordinanza venga notificata alle parti nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Avellino, addì 26 agosto 2004

Il Presidente: VERNACCHIA

05C0592

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 5 2 5 *

€ 3,00